

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 1° FEBBRAIO 1949

CLXXI.

SEDUTA DI MARTEDÌ 1° FEBBRAIO 1949

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE MARTINO

INDI

DEL PRESIDENTE GRONCHI

| INDICE | PAG. | PAG. |
|---|------|---|
| Congedi: | | Disegno di legge (Discussione): |
| PRESIDENTE | 6026 | Modifica del termine per la presentazione al Parlamento del progetto di bilancio di previsione e proroga del termine relativo alla presentazione dei rendiconti generali dello Stato per gli esercizi finanziari dal 1942-43 al 1948-49. (312). |
| Domande di autorizzazione a procedere (Annunzio): | | PRESIDENTE |
| PRESIDENTE | 6026 | COSTA |
| Proposte di legge di iniziativa parlamentare (Annunzio): | | DE MARTINO CARMINE, <i>Relatore</i> |
| PRESIDENTE | 6026 | 6033, 6040, 6048 |
| TURCHI | 6026 | CAVALLARI |
| Disegni di legge (Trasmissione dal Senato): | | SULLO |
| PRESIDENTE | 6026 | PELLA, <i>Ministro del tesoro e ad interim del bilancio</i> |
| Votazione segreta: | | MARTINO GAETANO |
| PRESIDENTE | 6026 | 6027, 6041, 6048 |
| Chiusura della votazione segreta: | | Disegno di legge (Discussione): |
| PRESIDENTE | 6040 | Conversione in legge del decreto-legge 14 dicembre 1948, n. 1419, recante modifiche al regime fiscale dello zucchero e degli altri prodotti zuccherini. (237). |
| Risultato della votazione segreta: | | PRESIDENTE |
| PRESIDENTE | 6042 | SCHIRATTI, <i>Relatore</i> |
| Proposta di legge del deputato Tozzi Condivi (Discussione): | | CASTELLI EDGARDO, <i>Sottosegretario di Stato per le finanze</i> |
| Sospensione dell'efficacia del decreto legislativo 3 maggio 1948, n. 943, concernente norme transitorie per i concorsi del personale sanitario degli ospedali. (241). | 6026 | CASONI |
| PRESIDENTE | 6026 | 6049, 6051 |
| LONGHENA, <i>Relatore</i> | 6027 | Disegno di legge (Presentazione): |
| COTELLESA, <i>Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica</i> | 6027 | LOMBARDO, <i>Ministro dell'industria e del commercio</i> |
| | | PRESIDENTE |
| | | 6051, 6051 |
| | | Interrogazioni (Annunzio): |
| | | PRESIDENTE |
| | | 6051, 6054 |
| | | La seduta comincia alle 16. |
| | | CORTESE, <i>Segretario</i> , legge il processo verbale della precedente seduta. |
| | | (È approvato). |

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 1° FEBBRAIO 1949

Congedi.

PRESIDENTE. Comunico che hanno chiesto congedo i deputati Bettiol Giuseppe, Carcaterra, Giacchero, Guadalupi, Martinelli, Pertusio e Tosato.

(Sono concessi).

Annunzio di domande di autorizzazione a procedere.

PRESIDENTE. Comunico che il Ministro di grazia e giustizia ha trasmesso le domande di autorizzazione a procedere:

contro il deputato Pino, per il reato di cui agli articoli 81, 110, 610 e 539 del Codice penale (*violenza privata aggravata*);

contro il deputato Montelatici, per il reato di cui all'articolo 340 del Codice penale (*interruzione di un servizio di pubblica necessità*);

contro il deputato Tarozzi, per il reato di cui agli articoli 110, 81, 595, 61 e 57 del Codice penale (*diffamazione a mezzo della stampa, aggravata*);

contro il deputato Longo, per il reato di cui all'articolo 278 del Codice penale in relazione all'articolo 8 del Trattato lateranense, e all'articolo 403 del Codice penale (*offesa alla persona del Sommo Pontefice e alla religione dello Stato*).

Saranno inviate alla Commissione competente.

Annunzio di proposte di legge di iniziativa parlamentare.

PRESIDENTE. Comunico che è stata presentata alla Presidenza la seguente proposta di legge d'iniziativa dei deputati Silipo ed altri:

« Norme transitorie per la retrodatazione della immissione in pianta stabile degli avventizi non sistemati nei ruoli organici, perché non squadristi ».

Sarà in seguito fissata la data dello svolgimento.

Comunico, inoltre, che è stata presentata altra proposta di legge d'iniziativa del deputato Turchi:

« Proroga di un anno del termine previsto dall'articolo 3 del decreto legislativo 5 febbraio 1948, n. 61, relativo al conferimento dei posti di ruolo mediante concorsi interni al personale non di ruolo in servizio presso enti pubblici locali ».

TURCHI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TURCHI. Chiedo la procedura d'urgenza, rinunciando allo svolgimento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la richiesta d'urgenza.

(È approvata).

La proposta sarà stampata, distribuita ed inviata alla Commissione competente.

Trasmissione dal Senato di disegni di legge.

PRESIDENTE. Comunico che il Presidente del Senato ha trasmesso alla Presidenza della Camera i seguenti disegni di legge:

« Autorizzazione alla Cassa depositi e prestiti a concedere all'Ente nazionale per le tre Venezie un mutuo di lire 80 milioni ». (*Approvato dalla V Commissione permanente del Senato*);

« Applicabilità ai comuni appartenenti alle provincie di Frosinone e di Latina delle disposizioni relative alla industrializzazione dell'Italia meridionale e insulare ». (*Approvato dalla V Commissione permanente del Senato*).

Saranno inviati alla Commissione competente, con riserva di decidere se questa dovrà esaminarli in sede normale o in sede legislativa.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la votazione segreta dei seguenti disegni di legge:

« Proroga per le nomine e i trasferimenti d'insegnanti universitari »;

« Adeguamenti delle pensioni per il personale civile e militare dello Stato ».

Dichiaro aperta la votazione segreta.

(Segue la votazione).

Le urne rimarranno aperte, procedendosi nello svolgimento dell'ordine del giorno.

Discussione della proposta di legge Tozzi Condivi: Sospensione dell'efficacia del decreto legislativo 3 maggio 1948, n. 943, concernente norme transitorie per i concorsi del personale sanitario degli ospedali. (241).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge del deputato Tozzi Condivi: Sospensione dell'ef-

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 1° FEBBRAIO 1949

ficacia del decreto legislativo 3 maggio 1948, n. 943, concernente norme transitorie per i concorsi del personale sanitario degli ospedali.

Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritto a parlare l'onorevole Capua. Non essendo presente, e nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Relatore.

LONGHENA, *Relatore*. Non debbo aggiungere nulla alla relazione scritta.

PRESIDENTE. Desidera il Governo fare delle dichiarazioni?

COTELLESA, *Alto commissario per l'igiene e la sanità pubblica*. No.

PRESIDENTE. Sta bene. Passiamo allora all'esame dell'articolo unico:

« L'efficacia del decreto legislativo 3 maggio 1948, n. 949, contenente norme transitorie per i concorsi del personale sanitario degli ospedali, è sospesa fino alla ratifica che del medesimo dovrà fare il Parlamento ».

Non essendo stati presentati emendamenti e nessuno chiedendo di parlare, la proposta di legge sarà poi votata a scrutinio segreto.

Discussione del disegno di legge: Modifica del termine per la presentazione al Parlamento del progetto di bilancio di previsione e proroga del termine relativo alla presentazione dei rendiconti generali dello Stato per gli esercizi finanziari dal 1942-43 al 1948-49. (312).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Modifica del termine di presentazione al Parlamento del progetto di bilancio di previsione e proroga del termine relativo alla presentazione dei rendiconti generali dello Stato per gli esercizi finanziari dal 1942-43 al 1948-49.

Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritto a parlare l'onorevole Costa. Ne ha facoltà.

COSTA. Onorevoli colleghi, non posso tacere la preoccupazione grave che desta in me e nei miei colleghi di partito e di gruppo questo disegno di legge, che ci trova completamente contrari alla sua approvazione.

V'è già stata una procedura strana, per la quale ci siamo visti convocati in Commissione di finanze e tesoro con grande urgenza, telegraficamente, per la sera di ieri, al fine di discutere questo disegno di legge in sede legislativa. Arrivati alla seduta, abbiamo saputo che dovevamo deliberare in sede ordinaria, e, ancora prima che si iniziasse la seduta della

Commissione finanze e tesoro, il Presidente della Camera posò a partito la proposta, non della Camera, ma della Presidenza, di trasmettere il disegno di legge, pervenuto dalla Commissione finanze e tesoro del Senato che lo aveva approvato in sede legislativa, alla Commissione finanze e tesoro della Camera, perché deliberasse in sede ordinaria, con una procedura d'urgenza che portasse ad una relazione orale nella seduta di oggi e ad una deliberazione della Camera. Cosa strana: il Senato delibera nella Commissione, noi deliberiamo in Assemblea. Ma la cosa più strana è tutta questa urgenza, che non si sa da che cosa sia determinata perché quando ieri sera, nella seduta della Commissione, l'onorevole Ministro disse essere stato determinato il Governo alla presentazione di questo disegno di legge dalle osservazioni venute da parecchie parti in occasione della discussione dei bilanci del 1948-49, egli disse, altresì, che lo scopo del disegno di legge era quello di andare incontro ad una determinata preoccupazione delineatasi in quelle discussioni. La preoccupazione è questa: che il Parlamento esaminasse dei bilanci non bene aggiornati; che fosse costretto ad esaminarli in correlazione alle note di variazioni e che fosse opportuno avvicinare il termine di presentazione dei bilanci al momento del loro esame e della loro discussione per renderli più attendibili.

Ora, se questa è stata la preoccupazione governativa, onorevole Ministro, se essa è stata determinata da osservazioni sorte in occasione dell'esame degli stati di previsione — esame che è stato compiuto nell'ottobre — io mi domando se non vi era il tempo di far deliberare questa materia così delicata in modo meno iugulatorio. Ed il Governo ha avuto una lunga vacanza parlamentare, dalla seconda decade di dicembre alla corrispondente di gennaio!

La Commissione finanze e tesoro è stata convocata il 3, 4, 5 gennaio per l'esame di provvedimenti finanziari di portata assai meno grave dell'attuale. Questa opportunità e questa, forse, necessità ravvisata dal Governo pare non fosse percepita adeguatamente dal Governo stesso prima del 28 gennaio, quando siamo stati convocati di urgenza per deliberare su questo provvedimento e quando anche il Senato è stato convocato di urgenza ed ha deliberato il giorno 29 gennaio per la proroga di un termine scadente il 31. Noi abbiamo la legge sulla contabilità che fa obbligo al Governo di presentare i bilanci al Parlamento entro il 31 gennaio di ogni anno. Ora, il 31 gennaio era ieri ed il Governo, che

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 1° FEBBRAIO 1949

conosceva questo termine, avrebbe fatto bene a regolarsi in maniera che la Commissione finanze e tesoro e la stessa Assemblea potessero deliberare dopo avere ponderato l'argomento.

Insomma non è possibile che per lo meno la minoranza della Camera si compiaccia di tale trattamento il quale, in fin dei conti, ferisce la minoranza stessa, e tutto a detrimento di quelli che sono i diritti del Parlamento in rapporto, specialmente, alla condizione delle minoranze.

Signori, ci dobbiamo pur preoccupare di queste minoranze. È impossibile non si pensi che la tutela di oggi è la tutela di domani, è la tutela di tutti i momenti. Per la maggioranza il problema non ha grande importanza perché essa ha piena fiducia del Governo; per la minoranza, che ha una funzione di critica — e mi dovete dare atto che io cerco di fare delle critiche non aprioristiche, ma obiettive — non v'è l'*auto da fè*, non v'è la *juratio in verba magistri*, v'è questa posizione di controllo e di critica che deve essere salvaguardata.

Onorevole Ministro, non posso compiacermi con voi del trattamento che abbiamo avuto. Ciò sia detto senza alcuna punta di offesa perché sapete quanto rispetto io abbia per voi e come i miei rapporti personali possano crearmi anche un certo imbarazzo nello svolgere le mie critiche; ma, signori, il dovere, quale proviene dalla parte in cui si milita, ha le sue ragioni e le sue esigenze.

Ora, con tutto il rispetto per la persona dell'onorevole Pella, mi sia consentito di confermare pubblicamente le osservazioni fin qui fatte, per subito aggiungerne altre, con lo stesso spirito di serena obiettività.

E venendo alla questione concreta, al fatto che si è ritenuto opportuno di protrarre la data, che tutti abbiamo rilevato nel progetto di legge, cioè di trasferire alla fine di febbraio la scadenza di quel termine che per la legge di contabilità sarebbe invece il 31 gennaio, dirò: la ragione addotta per sostenere questa opportunità è una ragione valida, onorevoli colleghi?

Vi prego di aver pazienza se mi soffermo su queste considerazioni e di volerle valutare il più serenamente che sia possibile, perché io attribuisco a voi un grado sufficiente di buona fede e di obiettività per apprezzare se le parole che vengono dall'opposizione abbiano un fondamento concreto.

La nostra legge di contabilità, che risale nella sua sistemazione — diremo così completa — al 1884, e che è dovuta a quell'insigne prede-

cessore dell'onorevole Pella che rispondeva al nome di Agostino Magliani, primo Presidente della Corte dei conti, profondo conoscitore di tutte le regole di contabilità e delle esigenze del controllo parlamentare, conteneva una disposizione di questo genere: i bilanci e anche i conti consuntivi si devono presentare al Parlamento entro il novembre di ogni anno: il bilancio per l'anno successivo che ha inizio il 1° luglio, e il conto consuntivo chiuso al 30 giugno.

Notate che si era in un tempo in cui il bilancio dello Stato italiano si riduceva a cosa ben modesta. Basta pensare che Quintino Sella nel 1870 aveva proposto la consolidazione delle spese militari in 130 milioni annui! Era un bilancio che oggi non starebbe neanche a paragone di quello del comune di Milano. Ebbene, quantunque il bilancio fosse così modesto si riteneva conveniente che il Parlamento lo avesse a disposizione parecchi mesi prima per esaminarlo e approvarlo.

Il Governo, dunque, deve presentare i conti in novembre, e il Ministro del tesoro deve fare l'esposizione finanziaria entro dicembre. Questo è il concetto della legge di contabilità, e l'esposizione finanziaria è l'introduzione all'esame del bilancio e del conto consuntivo da parte del Parlamento.

Permettetemi, quindi, onorevole Ministro del Tesoro, che io dissenta dall'opinione che avete manifestato in seno alla Commissione di finanza e cioè che, al postutto, il termine indicato dall'articolo 80 della legge di contabilità, che prescrive questa esposizione finanziaria al momento della presentazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo, sia un termine indicativo che possa essere spostato a seconda della convenienza e delle circostanze. Non è così; il concetto costituzionale è diverso; la esposizione finanziaria deve essere immediatamente successiva alla presentazione dei bilanci e dei conti e il termine della legge di contabilità deve considerarsi perentorio. È nel suo contenuto costituzionale che esso acquista carattere di perentorietà, perché non si concepisce lo studio del bilancio e del conto senza l'esposizione illustrativa del Ministro dalla legge all'uopo designato.

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE GRONCHI

COSTA. Ebbene, se la legge di contabilità, legge fondamentale dello Stato italiano, creata, come ho detto, da quell'altissima competenza finanziaria che fu Agostino Magliani, riconosceva, per il controllo parlamentare

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 1° FEBBRAIO 1949

delle entrate e delle spese dello Stato, un minimo di tempo indispensabile, calcolato secondo la pratica della vita parlamentare, cioè secondo quello che è il normale svolgimento delle discussioni (ormai, nel 1884, quando il Magliani licenziava il testo sulla contabilità dello Stato italiano, il Parlamento aveva una dozzina di anni di esperienza e di prassi) appare evidente la inderogabile opportunità di non ridurre il detto termine.

Per 40 anni questo ordinamento ha avuto vigore, per 40 anni i nostri maggiori finanziari sono stati puntuali nel fare l'esposizione finanziaria entro dicembre. La più ricordata, fra le ultime del regime democratico, fu quella di Francesco Tedesco. Per non uscire dal termine di legge, la Camera si sacrificò, nel 23 dicembre del 1913, ad ascoltare la detta esposizione, che è rimasta un monumento di sapienza e sincerità finanziaria e che, da tutti i cultori della materia, è ricordata come lavoro esemplare. Dunque, per 40 anni i Ministri competenti hanno ritenuto di dover fare l'esposizione finanziaria entro dicembre e di lasciare al Parlamento il periodo da gennaio a giugno (sei mesi di tempo) per approfondire l'esame dei bilanci e dei conti e per approvarli.

È stato necessario l'arrivo al potere del fascismo per apportare una modificazione. Malgrado i cinque lustri di esperienza parlamentare nel senso sopraricordato, il legislatore fascista ha creduto di cambiare le date, portando a dicembre il termine di presentazione dei conti e a gennaio quello di presentazione dei bilanci. Mi sembra innegabile, colleghi, l'evidenza dell'inconveniente di simile innovazione. L'inconveniente è rappresentato dalla decurtazione del termine al disotto di quello che l'esperienza aveva sanzionato come necessario al Parlamento per esaminare bilanci e conti annuali.

Voi capite che questo problema ha un duplice aspetto: uno di importanza costituzionale perché incide sulla prerogativa altissima e fondamentale del Parlamento: quella di dire la sua parola su tutti gli stati di previsione della spesa e di esaminarli ponderatamente e analiticamente capitolo per capitolo e articolo per articolo; ha poi un aspetto interessante l'economia dei lavori parlamentari, perché il Parlamento, che è stato costituito (come non ho bisogno di ricordare a nessuno di voi) per la ragione dell'autorizzazione alla spesa (quindi, fondamentalmente, per la ragione finanziaria) ha, col tempo, assunte molte altre attribuzioni in materia legislativa e politica. Se si trattasse solamente dei bilanci e dei conti, invece di cinque o

sei mesi potrebbero forse bastare quattro. Ma voi sapete, e lo sanno anche coloro che sono — direi — novellini in questo Parlamento (quanto a me, oltre alla mia canizie, vale come titolo di esperienza essere stato deputato anche alla Costituente), voi sapete — dicevo — che i lavori parlamentari si svolgono attorno ad una messe notevole di materie e di progetti. Non ci sono soltanto i bilanci! Tanto è vero che l'anno scorso siamo stati costretti a concedere al Governo l'esercizio provvisorio, per l'impossibilità in cui ci siamo trovati di approvare i bilanci tempestivamente. Infatti, ci possono essere altri lavori, ci possono essere avvenimenti che determinino crisi ministeriali con conseguenti discussioni politiche anche molto lunghe, e, specialmente oggi, pensiamo al lavoro che dovremo svolgere entro questo semestre sino alla fine di giugno: v'è il problema della Corte Costituzionale, ci sono le leggi amministrative, l'ordinamento regionale e via dicendo.

Ora, il termine per l'esame dei bilanci e dei conti (i quali ultimi sono strettamente legati ai bilanci) bisogna che sia di una sufficiente elasticità; altrimenti è quanto dire: la minoranza lasci fare alla maggioranza e se ne stia zitta!

E allora, voi vedete, colleghi, che c'è per lo meno un problema costituzionale delicatissimo.

Se si vuole rispettare questa funzione della minoranza di esercitare il suo controllo adeguatamente, bisogna che non decurtiamo quei termini che la lunga esperienza ha riconosciuto necessari.

Ho ricordato che si tratta di una quarantina di anni di esperienza, durante i quali mai era stata lamentata la eccessiva larghezza del termine. Anzi, quando il Parlamento, più o meno preoccupato di termini, ha fatto discussioni affrettate e, per esempio, ha approvato il bilancio della guerra, presentato da Severino Casana, ed il bilancio del tesoro, presentato da Paolo Carcano, in due mezze sedute, ci fu un'accorata protesta nella « Nuova Antologia » di Sidney Sonnino, il quale ricordò come tutti i grandi maestri della finanza italiana si fossero inchinati di fronte alla necessità di rispettare integralmente il controllo parlamentare e di dare serietà alla discussione dei bilanci non potendo mai essere seria una discussione affrettata. Non importa se nelle discussioni c'è anche un po' di accademia. Le discussioni del Parlamento hanno sempre una base di accademia. È il guaio del sistema parlamentare, com-

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 1° FEBBRAIO 1949

pensato, però, largamente, dai vantaggi che questo palladio delle istituzioni democratiche rappresenta per la vita nazionale; lasciate perdere se anche ci sono delle esibizioni fra le quali — se volete — potete annoverare anche la mia di questo momento, ma, insomma, c'è qualcosa di fondamentale che resta e bisogna rispettare ed è un modo di tenere alto il prestigio della funzione e di dimostrare che ci si inchina di fronte a certe necessità e garanzie, le quali, anche se appaiano riguardare una parte soltanto della Camera, in realtà riguardano il Parlamento considerato unitariamente. Trattasi, in sostanza, del prestigio e della dignità di tutti, non soltanto di noi che combattiamo il Governo con le armi leali che possiamo avere a disposizione, in riferimento alla nostra specifica funzione, squisitamente costituzionale, di controllo al Governo stesso e alla maggioranza parlamentare che lo sostiene. Ciò, del resto, è di utilità per tutti.

Ora, quando il fascismo accorciò il termine in parola, si limitò a dire: dicembre per i conti, gennaio per i bilanci; poi lo stesso fascismo non si accontentò di tale accorciamento e, qualche anno dopo, modificò ancora il precetto: i conti non a dicembre, ma a gennaio come i bilanci. Rimaneva ferma l'esposizione finanziaria a febbraio e rimaneva il termine di discussione da marzo fino a giugno.

Oggi, il Governo democratico italiano, delle cui preoccupazioni ci rendiamo conto perché riteniamo che sia animato dal desiderio di contemperare le esigenze parlamentari con l'opportunità di snellire il meccanismo dei bilanci e di fare quei determinati aggiornamenti che possano facilitare la discussione, propone di ridurre ancora il termine a disposizione del Parlamento. A tale proposito io dico: ma perché ci venite a domandare di protrarre il termine a fine febbraio? Non basterà rispondere: si tratta di un mese solo! La prima volta che si spostò da novembre a dicembre, si trattava di un mese solo; quando si spostò da dicembre a gennaio, si trattò di un mese solo; quando si vuole spostare da gennaio a febbraio, si tratta ancora di un mese solo, ma c'è un limite in questo gioco ed il limite è dato dal buon senso, dal criterio, dalla esperienza, dalle ragioni di opportunità che si intuiscono più che possono essere dimostrate e non bisogna metterci nel letto di Procuste; non bisogna — nella eventualità di altre necessità parlamentari — arrivare a dover concedere, a fine giugno, l'esercizio provvisorio al Governo. L'esercizio provvisorio è una eccezione e bisogna che tutto

sia predisposto in maniera da prevenirla ed evitarla. Così soltanto si esplica il Governo democratico e parlamentare. Allora, — dunque — perché la proroga a fine febbraio? Il Ministro disse, ieri sera: il nostro desiderio è quello di portare al Parlamento un bilancio aggiornato adeguatamente.

Vi pare, colleghi, che un mese di tempo di differenza sia quello che determini la possibilità di aggiornamenti veramente adeguati del bilancio, nel senso di un accostamento apprezzabile e concludente delle previsioni al giorno di attuazione del bilancio stesso che è il primo luglio? O piuttosto non si tratta di una differenza di importanza trascurabile da questo punto di vista?

A me sembra che l'unico modo di ovviare al lamentato inconveniente sia quello di far seguire note di variazione. Quando si è presentato un bilancio tempestivamente e fra l'epoca di presentazione tempestiva e quella di esame e approvazione ci siano delle variazioni assodate dal Tesoro, questi presenta le note di variazione che servono all'esaminatore del bilancio per rendersi conto di quella che è la vera necessità del momento in cui il bilancio viene approvato.

È pur vero, onorevole Ministro, che il succedersi di note di variazione è stato l'inconveniente lamentato l'anno scorso. Perché? Perché l'anno scorso ci siamo trovati ad esaminare i bilanci ad ottobre e, allora, di note di variazione, l'una dietro l'altra, ne abbiamo avuto una quantità preoccupante. La situazione dei membri della Commissione finanze e tesoro era gravosa e si disse: con questo sistema delle note di variazione accavallantisi, la fatica diventa improba e non si ha una visione generale di quella che è la vera situazione del bilancio. Ma se ciò è avvenuto per la tardività dell'esame dopo un esercizio provvisorio, qualora invece si parta dal principio che l'esercizio provvisorio non vi sia e che l'esame del bilancio sia tempestivo, allora queste note di variazione non saranno gran ché. Senza contare che, forse, è discutibile se costituisca soltanto un inconveniente la prassi delle note di variazione, poiché quando chi esamina un bilancio ha sottocchio tali note trova in esse la guida immediata per apprezzare quella che è l'evoluzione di un determinato settore finanziario. Anziché complicare la valutazione dei singoli stanziamenti, le note di variazione richiamano energicamente l'attenzione su quello che è il fenomeno di variazione delle singole previsioni. Quindi non si è in sicura presenza di un inconveniente, ma, comunque,

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 1° FEBBRAIO 1949

se inconveniente, o signori, sia, mettetelo su di uno dei piatti della bilancia, e sull'altro piatto mettete l'inconveniente del ritardo di presentazione degli stati di previsione al Parlamento per l'esame: sarà minor male che sia concesso un mese di più al Parlamento con la esplicazione delle note di variazione, che non il ritardo della presentazione per fare un aggiornamento il quale, per la brevità del tempo utilizzato, non può avere che scarsissima ripercussione sulla visione complessiva del fenomeno finanziario. Ed allora, poiché io credo che questi ragionamenti avvalorino la tesi che non sia il caso di approvare il progetto di legge in esame, non esito, signori, a rivolgere a voi la mia esortazione di appoggiare la tesi stessa, la quale neanche ferisce l'egregio uomo che siede al banco del Governo, dappoiché egli, ieri sera, in Commissione finanze e tesoro, fece questa dichiarazione: Il Governo, se non viene approvato questo disegno di legge, è in grado di obbedire al Parlamento, in quanto i bilanci sono pronti; soltanto che sono aggiornati fino al 31 gennaio; si vorrebbe sospendere la presentazione per portare l'aggiornamento fino al 28 febbraio. Dunque i bilanci possono essere presentati subito.

Ebbene, onorevole Ministro, presentateli, anche se vi è sfuggito il termine della legge vigente, cioè il 31 gennaio. Li presenterete il primo, il due, il tre febbraio. Ci sarà da parte del Parlamento la sanatoria perché, certamente in buona fede, avete ritenuto che si potesse arrivare alla proroga del termine prima della scadenza dello stesso.

Ed allora voi che non venite ferito nel vostro amor proprio perché non avete fatto questione di fiducia (pur raccomandando l'approvazione di questo progetto di legge per arrivare all'aggiornamento) accontentatevi, ritirate le vostre richieste a ritardare la presentazione dei bilanci! Presentateli e fate omaggio alle prerogative integrali della Camera. Voi siete giovane, e vi auguro, finché non sarà possibile a qualcuno di questa parte di venire al posto vostro, che vi rimaniate voi, per il quale ho molta stima. Fate così: veniteci incontro, rispettate i nostri desideri che rispondono, del resto, ad una esigenza politica. Forse parecchi fra i vostri amici non vedranno malvolentieri questo atto di omaggio rivolto a noi, che lo chiediamo con sufficiente buona grazia e senza pretesa di dare insegnamenti. Io non ho l'aria di insegnare niente a nessuno.

Sono ben lontano da atteggiamenti i quali possano far ricordare quel vecchio re di Castiglia il quale ebbe a dire che se Dio lo avesse

chiamato a consulto nell'opera della creazione, il mondo sarebbe risultato migliore. Ho una preoccupazione abbastanza modesta: quella di garantire a me e ai colleghi il tempo necessario per fare il nostro dovere.

Detto questo, passo alla seconda parte del progetto di legge che è quella riguardante i conti consuntivi. Badiamo ai mali passi! L'approvazione di questo disegno di legge dà facoltà al Governo di presentare tutti i conti consuntivi dal 1942 al 1949 entro il 30 giugno 1950.

Ripeto che occorre stare attenti ai mali passi! Onorevole Petrilli, io non voglio compiere appropriazione indebita di una vostra tesi che ora accennerò e per ciò fin d'ora ne denunzio la paternità. Voi siete un uomo della maggioranza, ma anche uomo di studio e di particolare obiettività; seguite una linea politica, ma non mancate di mettere in evidenza le ragioni che possono militare contro una opinione da voi non condivisa, anche se confacente al Governo di cui siete sostenitore.

Potrei farmi bello di un argomento che ora svolgerò, ma che previamente desidero dichiarare essere stato da voi accennato in sede di Commissione. Si tratta di ciò: l'articolo 81 della Costituzione dice che tutti gli anni il Governo deve presentare al Parlamento i bilanci e i conti consuntivi che devono essere approvati dal Parlamento stesso. Nel 1948 nessun conto consuntivo è stato portato alle Camere; nel 1949 nessun conto consuntivo si dice di voler portare, perché si domanda la proroga del termine al 30 giugno 1950.

Il Ministro dà degli affidamenti in forma, diremo così, ufficiosa nel senso che ha spiegato alla Commissione di Finanza: « probabilmente questo tempo non lo consumeremo tutto; presenteremo prima ». Senonché, onorevoli colleghi, vi prego di considerare la portata della distinzione che ora vi faccio. Per i conti consuntivi dal 1942 al 1947 la cosa può anche andare: si tratta della situazione di un passato che direi fallimentare dal punto di vista costituzionale. Si tratta — cioè — di sanare una tardiva compilazione della contabilità, e va bene. Non si può essere rigorosi con un Governo che non ha la responsabilità di quel passato. Ma quando parliamo del conto consuntivo 1947-48 e di quello 1948-49, occorre dire che questi conti debbono essere presentati nell'anno successivo a quello in cui si chiude l'esercizio rispettivo, se si vuole rispettare il precetto della Costituzione. Quindi il conto consuntivo 1947-48, avrebbe dovuto essere presentato nel febbraio del 1948.

Una voce al centro. No, del 1949!

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 1° FEBBRAIO 1949

COSTA. Un collega della Commissione delle finanze disse che la Costituzione è entrata in vigore il 1° gennaio 1948 e che non si può riferire al passato; ma il conto consuntivo dell'esercizio che finisce il 30 giugno 1948, che è il 1947-48, è soggetto alla norma costituzionale la quale fa obbligo al Governo di presentarlo entro l'anno di chiusura di questo esercizio. (*Dissensi al centro*).

DE MARTINO CARMINE, *Relatore*. No, entro sette mesi dalla chiusura.

COSTA. No, colleghi: la legge dice « entro febbraio ». Comunque, acconsentirete, per lo meno, che la discussione non è possibile per il conto successivo. Se il Governo presenta il conto 1948-49 nel 30 giugno 1950 non vi è la possibilità di approvarlo entro il 30 giugno del 1950, termine estremo che dovrebbe essere rispettato per obbedire alla norma costituzionale la quale non è soltanto indicativa, come ha sostenuto l'egregio amico Sullo, ma precettiva.

Soggiungerò che vi è stato altresì il suo compagno di gruppo onorevole Castelli Avolio il quale ha sostenuto trattarsi di una norma semplicemente indicativa da completarsi con disposizioni di legge speciale. Io dico di no. Ricordate, vi prego — e non ve lo leggo io perché parecchi di voi hanno concorso a farlo — il testo dell'articolo 81; questo articolo è completo nella sua formulazione, cogente e perentorio. Si può sottilizzare, quando si vuole servire una tesi, onorevoli colleghi; ma l'articolo in parola è senza altro imperativo e rappresenta una garanzia costituzionale delicatissima di cui i compilatori della Costituzione si son dato carico. Se si dice: « È riconosciuto il diritto di sciopero, ed è rimesso alla legge di indicarne le modalità », si tratta di un precetto indicativo perché è rimesso alla legge di fissare le modalità. Ma quando, senza accennare a futura emanazione di norme applicative od esplicative, si dice che i conti consuntivo e patrimoniale (materia superlativamente delicata dal lato costituzionale) debbono essere presentati ed approvati entro il 30 giugno dell'anno immediatamente successivo alla chiusura dell'esercizio di rispettivo riferimento, credete, signori, che se fosse approvato così come è stato formulato nella proposta ministeriale il progetto di legge da me combattuto, sicuramente si andrebbe contro il preciso precetto della costituzione e si darebbe vita addirittura ad una legge incostituzionale.

Onorevole Ministro, questa materia dei conti è estremamente delicata. Mi vien

fatto, in questo momento, di ricordare una osservazione che io stesso feci in altra circostanza: discutendo lo stato di previsione del Ministero delle Finanze, ho fatto presente ai colleghi un provvedimento gravissimo del quale si è assunta la responsabilità il Governo. Un decreto legislativo del 18 febbraio 1948 (emanato, dunque, nel periodo di tempo intercorrente tra la cessazione dell'Assemblea Costituente e la nascita delle nuove Camere legislative) ha nientemeno che esonerato tutte le Amministrazioni militari dalla presentazione del rendiconto patrimoniale di tutti i materiali militari: questo, fino al 30 giugno 1949, quasi che non vi fosse la possibilità per il Parlamento, che si convocava l'8 maggio, di essere investito di questo argomento attinente alle sue prerogative di controllo finanziario. Se vi erano dei motivi (non li so valutare perché non conosco nei dettagli questo problema, ma vi accenno soltanto per i suoi riflessi costituzionali), se vi erano delle ragioni contingenti di opportunità qualsiasi che potessero indurre a tale esonero temporaneo fino al 30 giugno del 1949 per le amministrazioni militari, di presentare i rendiconti patrimoniali dei loro materiali, se vi erano, bisognava investire le Camere, né vi sarebbe stato tanto da aspettare. Poteva e doveva essere, dunque, deliberata da noi la grave eccezione alla regola costituzionale! Questo ho voluto rilevare per dire che il Governo, salvo il rispetto personale che io posso avere per i singoli suoi componenti, ha un suo concetto assai discutibile del prestigio parlamentare e del diritto nostro di interloquire nelle questioni che si riferiscono alla finanza pubblica.

E non basta. Anche quando avete emanato, — non so se siate stato voi, o se sia stato il vostro successore alle Finanze (mi sembra, anzi, sia stato il vostro successore), un decreto per esonerare da tutti i dazi doganali i macchinari destinati alla ricerca del petrolio, questo esonero l'avete disposto con decreto legislativo 18 febbraio 1948 e con queste due gravissime particolarità: protraendolo cioè fino al 31 dicembre 1953, e retrodatando la sua efficacia iniziale al 1° gennaio 1944. Colleghi, che necessità o urgenza vi poteva essere — per stabilire un riferimento a cinque anni indietro e a cinque anni in avanti — di emanare un decreto legislativo senza rispettare le forme costituzionali dovute? Io rivolgo questa domanda senza punta aggressiva, perché se adottassi il tono aggressivo, sarei meno sopportato. Io dico — invece — con mortificazione, per l'insito disconoscimento della necessità d'inve-

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 1° FEBBRAIO 1949

stire ampiamente il Parlamento dei problemi essenziali della finanza pubblica, al riguardo di che, manca una sensibilità sufficiente da parte del Governo.

Ora, quello che è stato è stato, onorevole Pella; si può anche dimenticarlo se ascolterete la richiesta che io faccio a nome di tutti noi; mostrate il giusto ossequio al Parlamento; forse l'avete anche nell'animo, forse è stata una vostra debolezza, quella di cedere ad insistenze che debbono essere venute dal vostro ambiente burocratico. Lasciate la legge come sta, non insistete per farla modificare neanche per una volta. Potrete quest'anno effettuare le presentazioni con lieve ritardo e noi della opposizione non penseremo di mettervi in stato di accusa perciò. Ma rendeteci tranquilli, e acquietate la nostra preoccupazione. Aiutateci pure voi — amici della maggioranza, — nella tutela dei diritti della minoranza, della dignità di tutta l'Assemblea. Pensate che, alla fine dei conti, quello che io ho detto ha un sicuro fondamento, e deve rispondere anche alla vostra coscienza. Pensate che la mia invocazione finale equivale nel suo contenuto al grido di « Viva l'Italia » e si riassume in: « Viva il Parlamento! ». (*Applausi generali*).

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, all'inizio della discussione generale avrebbe dovuto parlare per primo il relatore, che non era però presente. Ora che l'onorevole De Martino è in Aula ha facoltà di parlare.

DE MARTINO CARMINE, *Relatore*. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, il disegno di legge che è sottoposto al vostro esame è composto di due articoli ed è chiaro e conciso, per cui non ha bisogno di una illustrazione preventiva. Si tratta di prorogare di un mese il termine utile per la presentazione al Parlamento dei bilanci preventivi e dei bilanci consuntivi; e si tratta, in linea eccezionale, di portare al 30 giugno 1950 il termine per la presentazione dei bilanci consuntivi di sette esercizi finanziari, dal 1942-43 al 1948-49.

Per gli esercizi passati la relazione che accompagna il disegno di legge dice molto chiaramente che vi è stata l'emergenza, la guerra, un mezzo caos insomma; per l'esercizio in corso si chiedono 5 mesi di proroga rispetto alla norma attuale. I consuntivi sino a tutto l'esercizio 1947-48 si sarebbero dovuti presentare entro il 31 gennaio del 1949. Si chiede per essi e per l'esercizio in corso la proroga fino al 30 giugno del 1950.

La relazione dice inoltre che anche la Corte dei Conti a sezioni unite ha dato parere

favorevole a questa proposta, in quanto è necessario fare dei collegamenti fra le voci di un bilancio con quelle dell'esercizio precedente.

La discussione è cominciata, e sia io che gli altri componenti della Commissione ci riserviamo di intervenire a discussione ultimata.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Cavallari. Ne ha facoltà.

CAVALLARI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, ho chiesto di parlare non solo per esporre all'Assemblea i motivi che ci inducono a non approvare il disegno di legge proposto al nostro esame, ma anche e specialmente per fare alcune osservazioni di carattere generale che già da me sono state accennate ieri sera in sede di Commissione finanze e tesoro.

Oggi siamo al 1° febbraio ed in tal giorno la Camera dei deputati vede proporre alla sua discussione e alla sua approvazione un disegno di legge di due articoli. Sembrerebbe quasi che anche questa volta si tratti di una di quelle leggine di nessuna importanza, che la Camera talvolta approva con una certa distrazione; invece, si tratta di una legge grave, si tratta di una legge la quale dispone di cambiare una parola: la parola « gennaio », scritta nel testo della legge sulla contabilità generale dello Stato, nella parola « febbraio », e sancisce in altri termini il diritto del Governo di presentare i bilanci al Parlamento entro il 28 febbraio anziché entro il 31 gennaio. Orbene, a base di questa legge e della discussione che noi oggi stiamo compiendo alla Camera, mi pare stia un fatto chiarissimo, e cioè che finché il disegno di legge proposto alla nostra votazione non è stato approvato con tutti i crismi voluti dalla Costituzione della Repubblica italiana, di questo disegno di legge non vi è traccia in questo mondo. Ora, a tutto il 31 gennaio il Governo era tenuto, per la legge sulla contabilità generale dello Stato — l'unica fino al 31 gennaio valevole, — a presentare alla Camera i progetti degli stati di previsione. Entro il 31 gennaio il Governo questo non ha fatto ed è incorso quindi in un comportamento contrario a quella che era l'unica legge valida in quel momento.

Queste osservazioni che io ho fatto ci dicono anche qualcosa di più, e cioè che col sistema usato, il Governo ha commesso due scorrettezze: la prima, manifestando con questo suo comportamento di andare puramente e semplicemente contro la legge; la seconda, dimostrando con questo suo comportamento di voler porre la Camera dei deputati di fronte

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 1° FEBBRAIO 1949

al fatto compiuto. Sono fatti gravi, onorevoli colleghi, sono fatti molto gravi, che indubbiamente devono far riflettere, e non solo l'opposizione, ma tutti coloro che in Italia hanno a cuore la dignità dell'istituto parlamentare. Il fatto che il Governo dimostri, anche in occasione di questa legge, la nessuna considerazione in cui tiene il Parlamento, deve impensierirci gravemente, tanto più che il Governo poteva fare a meno di compiere questo affronto nei riguardi del Parlamento. Infatti, io sono intimamente persuaso che non solo da una settimana a questa parte il Governo sapesse che si doveva addivenire alla proroga del termine da gennaio a febbraio, ma da lungo tempo doveva sapere che a lui era necessario che il Parlamento sancisse questa proroga; e se il Governo questo non sapeva, peggio ancora, in quanto si dovrebbe attribuire ad esso una condotta dilettesca che credo non sia nel suo interesse di farsi attribuire. Orbene, se egli sapeva che gli necessitava l'approvazione da parte del Parlamento della proroga del termine, e questo da molto tempo, vuol dire che questo affronto, che è stato fatto da parte del Governo al Parlamento, è un affronto fatto a ragion veduta, e che poteva benissimo essere evitato.

Ieri in sede di Commissione finanze e tesoro il Ministro del tesoro ha detto: non è vero che noi vogliamo mettere il Parlamento di fronte al fatto compiuto, noi, che siamo osservanti fino allo scrupolo della legalità e della Costituzione, dichiariamo solennemente che, qualora il Parlamento non fosse del parere di approvare il disegno di legge oggi in discussione, siamo già pronti per portare gli stati di previsione al Parlamento. Non siete più in tempo, onorevole Ministro, perché se anche lo faceste oggi, oggi siamo al primo febbraio ed il termine utile per la presentazione di questi disegni di legge è il 31 gennaio. Quindi, anche se lo presentaste oggi, sareste comunque fuori della legalità (*Commenti al centro*).

Voi avete la maggioranza, potete anche sorridere, ed io anzi mi aspettavo questo atteggiamento di indifferenza di fronte a questi problemi; ritengo però che, al di fuori di questa Aula vi siano altre persone che conoscono questi problemi e che giudicano questi problemi, e che formuleranno, di questa situazione anti-giuridica, un giudizio molto diverso da quello che appare dai vostri sorrisi ed atteggiamenti.

Ora, il giudizio che vale è quello di cui io parlo, e non quello della vostra maggioranza,

disposta ad appoggiare sempre, a diritto o a rovescio, l'operato del Governo.

Venendo all'esame dei due articoli della legge (io procederò molto velocemente) debbo dichiarare che noi siamo contrari all'articolo 1, perché a noi sembra che il periodo che intercorre dal 28 febbraio al 30 giugno — periodo di quattro mesi — sia eccessivamente ristretto. Eccessivamente ristretto, prima di tutto perché sappiamo che in questi quattro mesi che vanno dal 28 febbraio alla fine di giugno l'Assemblea non sarà chiamata soltanto a discutere i disegni di legge riguardanti gli stati di previsione del bilancio, ma potrà essere chiamata a deliberare anche su questioni di varia indole. Può darsi che in questi mesi accadano fatti che possano imporre alla nostra Assemblea discussioni molto più ampie di quelle che noi oggi non possiamo pensare: e quindi un termine di quattro mesi è troppo insufficiente. Ma questa insufficienza apparirà molto più evidente se si consideri — come ha detto l'onorevole Costa — che la legge del 1884 sulla contabilità generale dello Stato prescriveva che i progetti per gli stati di previsione venissero presentati in novembre e che il termine dal novembre al gennaio venne spostato con le leggi del 1923 e del 1928.

Un'altra considerazione voglio fare: la brevità del termine sarà addirittura chiarissima ove si pensi che è allo studio presso la nostra Giunta del Regolamento un provvedimento che riguarda l'esame dei bilanci dello Stato, provvedimento il quale — ritengo — finirà per proporre che l'esame dei bilanci dello Stato venga devoluto per i singoli Ministeri alle singole Commissioni. Tale modifica al Regolamento della Camera è di tale indole da rendere, più che nel passato, lunga la procedura di discussione dei bilanci.

E se noi osserviamo che anche con la procedura fino ad oggi seguita l'esame dei bilanci non poteva espletarsi accuratamente in questo spazio di 4 mesi, dobbiamo ritenere che a maggior ragione, in previsione di queste norme che verranno emanate, il termine di quattro mesi sarà assolutamente insufficiente.

Questo accorciamento di tempo ci impressiona tanto più, se pensiamo che non è questa una norma di carattere transitorio in cui si dica: proviamo per quest'anno ad accorciare i termini e vedremo poi come ci si troverà. Ma è una norma con la quale si pensa di spostare per sempre, in avvenire, da gennaio a febbraio il termine posto nell'articolo 34 della legge sulla contabilità generale dello Stato.

Il Ministro potrà dirci: « È ovvio che se noi per quest'anno troveremo che il termine

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 1° FEBBRAIO 1949

è troppo breve, lo allungheremo». Ma ciò non è scritto nella legge, noi non lo sappiamo e dobbiamo giudicare le cose solo nello stato in cui vengono sottoposte dal Governo al Parlamento.

La verità è che questa brevità di termini rappresenta un'altra delle misure con cui si vuol fare in modo di soffocare la voce dell'opposizione, si vuol fare in modo di abbreviare quel periodo di passione, per il Governo, della discussione sui bilanci dello Stato, periodo che offre a tutto il Parlamento, e all'opposizione in particolare, l'opportunità di fare una discussione politica di fondo sulla quale possano giudicare non solo le Camere ma anche il Paese.

Quindi si cerca con questo provvedimento di soffocare sempre più la voce di quei parlamentari che vogliono veramente vedere cosa vi sia al fondo di tutta la politica economica e finanziaria del Governo attuale...

SCOCA. *Ne quid nimis... (Commenti).*

CAVALLARI. Noi siamo parimenti contro l'articolo 2 per varie considerazioni, la prima delle quali è questa: che il mese di giugno fissato nell'articolo 2 — 30 giugno 1950 — è un mese errato, nel senso che in tutte le leggi sulla contabilità generale dello Stato il mese in cui venivano presentati i consuntivi coincideva con quello in cui venivano presentati i preventivi, e ciò per una ragione molto chiara, che cioè il consuntivo doveva servire come base per la discussione del preventivo; ci si doveva cioè basare sui risultati della gestione precedente per vagliare i progetti relativi alla gestione successiva.

La legge dell'84, la legge del 1923, la legge del 1928 stabiliscono che i disegni di legge per il preventivo e i disegni di legge per il consuntivo vengano presentati nello stesso periodo, nello stesso mese. Anzi, la legge del 1923 stabiliva che, mentre il preventivo doveva essere depositato alla Camera entro il mese di gennaio, il consuntivo doveva essere presentato invece entro il dicembre precedente.

Ma v'è un fatto molto più grave ed è che, approvando l'articolo 2 di questo disegno di legge, noi compiremmo un atto anticostituzionale. L'argomento è stato già illustrato dall'onorevole Costa ed io lo affronterò quindi molto fuggacemente. L'articolo 81 della Costituzione reca a questo riguardo: « Le Camere approvano ogni anno i bilanci e il rendiconto consuntivo presentati dal Governo ». Come già è stato osservato dunque, entro il 30 giugno 1949 noi dobbiamo approvare il con-

suntivo dell'esercizio 1947-1948. E ciò nonostante le obiezioni della maggioranza, la quale dice: noi non siamo obbligati a fare ciò, perché nel 1947 non era ancora in vigore la Costituzione della Repubblica italiana, la quale è entrata in vigore invece il 1° gennaio 1948. Questa un'osservazione, onorevoli colleghi, è a mio parere tutt'altro che persuasiva, perché l'atto cui si deve riferire la Costituzione non è costituito da quella parte di esercizio che va dal giugno 1947 al 1° gennaio 1948, ma è invece il lavoro di preparazione e di elaborazione del consuntivo, il quale deve essere presentato in quel giugno 1949 in cui la Costituzione è già in vigore da tempo. Non importa quindi se dal giugno 1947 al gennaio 1948 la Costituzione non era ancora in vigore: la Costituzione è in vigore dal gennaio di quell'anno in poi e da quell'epoca noi siamo sempre tenuti ad osservarne le norme.

Ma anche se voi non volete aderire a questa nostra tesi, noi in ogni modo al 30 giugno 1950 dovremmo essere in grado di approvare il consuntivo dell'esercizio che va dal giugno 1948 al giugno 1949. Ora, se il Governo il 30 giugno 1950 ci presenta il consuntivo, è evidente che questo consuntivo noi non saremo in grado di approvare entro il 30 giugno 1950, « per la contraddizione che noi consente ».

Si parla a questo proposito di un documento che il Ministro del tesoro ha assicurato esibirà alla Camera entro l'aprile e che dovrebbe in certo modo surrogare il consuntivo del 1947-48. Noi possiamo prendere atto dell'affermazione del Ministro Pella, ma di questa affermazione non possiamo servirci agli effetti della discussione che stiamo facendo, perché noi oggi siamo chiamati a discutere ed eventualmente ad approvare la legge a seconda di quello che dicono i due articoli che la compongono, e non a seconda delle affermazioni che fa il Ministro. Tutte le assicurazioni del Governo alla Camera non figurano nel testo di questa legge; noi di queste assicurazioni prenderemo atto, ma su di esse non possiamo fondare nessun giudizio che sia attinente all'applicazione di questa legge; perché oggi vi è il Ministro del tesoro che ha dato queste assicurazioni, ma domani il Ministro del tesoro potrebbe cambiare ed esserci un altro Ministro, il quale potrebbe benissimo, ed a ragione, ritenere di non essere affatto vincolato ad affermazioni di carattere personale dal suo predecessore fatte nei riguardi delle Assemblee legislative.

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 1° FEBBRAIO 1949

Non ritengo d'altra parte, di dovermi dilungare sulla confutazione di uno degli argomenti che la maggioranza porterà a difesa della condotta del Governo. L'articolo 81 della Costituzione, ci si chiede, è norma cogente o non lo è? È l'articolo 81 di per sé stesso una norma tale che abbia bisogno di essere seguita da una disposizione di legge, oppure si deve obbedire a questo articolo 81, anche se questa legge non è stata emanata? Sono intervenute in proposito anche delle sentenze della Cassazione, ma io non intendo riferirmi ad esse, intendo soltanto fare un'osservazione molto banale, terra terra, molto semplice: per vedere quali articoli della Costituzione siano immediatamente operanti o abbiano bisogno di una norma di legge, bisogna osservare, secondo me, se questi articoli sono perfetti o non sono perfetti. Ora, è perfetto il primo comma dell'articolo 81? « Le Camere approvano ogni anno i bilanci e il rendiconto consuntivo presentati dal Governo ». Mi sembra che la dizione di questo articolo sia più che mai perfetta. Che cosa d'altro e che cosa di diverso potrebbe dire quella legge che eventualmente voi vorreste far uscire, che non sia contenuto in questo comma dell'articolo 81? Quale altra nozione, quale altro principio dovrebbe essere enunciato da questa legge, difforme da questo comma? Mi sembra che questo comma sia analogo a quello dell'articolo 79: « L'amnistia e l'indulto sono concessi dal Presidente della Repubblica su legge di delegazione delle Camere ». Sono già state concesse amnistie ed indulti in forza di questo primo comma dell'articolo 79, senza bisogno dell'ausilio di un'altra legge.

L'articolo 78 dice: « Le Camere deliberano lo stato di guerra e conferiscono al Governo i poteri necessari ». Non vedo quale altra legge si dovrebbe richiedere per la realizzazione di questo articolo 78. E allo stesso articolo 81 noi abbiamo l'ultimo comma, che è stato reso operantissimo da parte del Governo e da parte della Camera; ultimo comma che viene invocato ad ogni piè sospinto, ogni qual volta si vuole votare contro le richieste che da qualche settore della Camera vengono fatte per aumenti di spesa; ultimo comma il quale dice: « Ogni altra legge che importi nuove o maggiori spese deve indicare i mezzi per farvi fronte ». E questo un comma che è già stato applicato senza bisogno che alcun'altra legge intervenisse per renderlo applicabile. Ed è una disposizione questa che è identica, dal punto di vista tecnico, dal punto di vista formale,

al primo comma del quale noi oggi discutiamo. Quindi nemmeno questo può essere un argomento valido per giustificare la condotta del Governo.

E vengo alle conclusioni, onorevoli colleghi: noi voteremo contro il primo e contro il secondo articolo di questa legge. Ma io ritengo che oggi, più che il disegno di legge, debba essere presente nel nostro animo e nella nostra memoria l'esempio che ci ha dato il Governo, tenendo il comportamento che ha tenuto nei riguardi della Camera a proposito di questo disegno di legge, col quale, abbiamo visto, si raggiungono queste mete brillantissime: quella di violare la Costituzione, quello di fare un affronto al Parlamento, quella di voler soffocare la discussione dei bilanci.

Questi, in fondo, sono i risultati a cui oggi arriviamo con il disegno di legge che è stato proposto al nostro esame. E credo che questi risultati siano tali da non lusingare il Governo nè la maggioranza di questa Assemblée. (*Applausi all'estrema sinistra*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Sullo. Ne ha facoltà.

SULLO. Onorevoli colleghi, con molta destrezza i colleghi dell'opposizione hanno cercato di trarre dai due articoli del disegno di legge argomenti che portano l'accusa contro il Governo sino a parlare di violazione di Costituzione, di affronto al Parlamento, di tentativo di soffocamento della voce del Paese nel Parlamento. Con molta destrezza, perché essi hanno tenuto conto dei due articoli del disegno di legge e non hanno, abilmente, parlato di tutto quello che ha anticipato la presentazione di questo disegno di legge: cioè delle riunioni preliminari che sono state tenute fra i presidenti delle Commissioni Parlamentari e il Governo...

CAVALLARI. I Presidenti delle Commissioni non sono il Parlamento.

SULLO. ...delle discussioni che sono state tenute al Senato, della relazione, prima di tutto, che ha accompagnato la presentazione del disegno di legge del Governo al Senato. Perché, se i colleghi tengono presenti questi altri elementi e non unicamente i due articoli del disegno di legge, allora si potrà discutere anche per criticarlo in questo o quel particolare, ma si dovrà giudicare indubbiamente esagerata la protesta che dai banchi dell'opposizione si è levata qualche minuto fa.

Cerchiamo di sintetizzare in poche parole, in pochi termini ed in pochi concetti la sostanza di questo dibattito.

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 1° FEBBRAIO 1949

L'economia del Paese si trova ancora in momenti di emergenza. Questi momenti di emergenza significano che, in pratica, noi non abbiamo una solidificazione di dati e di cifre molto tempo prima della fine dell'esercizio finanziario. A distanza di alcuni mesi dalla fine dell'esercizio finanziario, non siamo in grado, con molta determinatezza, di conoscere quale sarà, ad esempio, il gettito delle entrate dell'anno finanziario successivo; a distanza di parecchi mesi dalla fine dell'esercizio finanziario noi siamo in grado di conoscere gli oneri di bilancio con molta approssimazione, perché molti provvedimenti vi sono, ancora all'esame dei due rami del Parlamento, i quali possono portare un aumento o, se non approvati, una diminuzione di spesa.

Noi conosciamo il tormento dei Relatori delle Commissioni finanze e tesoro — tormento che l'onorevole Cavallari, l'onorevole Costa sanno meglio di me — quando si sono visti piovere nel momento in cui preparavano le relazioni per i bilanci, note di variazione che modificavano, non dirò la tessitura (qualche volta anche la tessitura) ma certamente molti particolari delle loro relazioni e delle loro conclusioni.

Il Governo si è fatto carico di questo, si è fatto carico delle difficoltà che possono colpire sia il Ministro del tesoro nel momento della presentazione del progetto di bilancio, sia le Commissioni parlamentari nella discussione, ed ha voluto abbreviare di un mese il termine, per far sì che, per quest'anno, ci fosse la possibilità di una determinazione maggiore nelle cifre e nei dati del progetto del bilancio stesso.

Vi sono delle apprensioni in giro (apprensioni che possono essere anche giustificate) perché il termine di quattro mesi può essere troppo breve, specialmente se viene adottata una determinata procedura di discussione dei bilanci alla Camera.

Ma i colleghi della Commissione finanze e tesoro, che hanno discusso ieri sera, sanno molto bene che il Ministro, di fronte alle affermazioni e alle proposte di emendamento dei Commissari anche di colleghi della maggioranza, non si è mostrato affatto duro e rigido, anzi ha detto che era pronto a venire incontro al desiderio della maggioranza o della minoranza, nel caso che si volesse fare delle limitazioni e che, per esempio, si volesse limitare soltanto a quest'anno l'esperimento.

Ed io stesso, intervenendo, dissi che era una questione più di forma che di sostanza, perché indubbiamente quello di quest'anno

sarebbe stato solo un esperimento, sia che nell'articolo di legge prevedessimo l'applicazione della legge unicamente per l'esercizio 1948-49, sia che nella legge non lo affermassimo e che l'anno venturo, dopo aver visto il frutto dell'esperimento di quest'anno, stabilissimo quella che debba essere la prassi normale dei termini per l'approvazione del bilancio.

Onorevoli colleghi, in effetti vi sono delle argomentazioni, a sostegno della tesi di limitazione di questo esperimento per quest'anno, che possono essere accettate anche dalla maggioranza. Difatti, noi oggi non sappiamo quale sarà il sistema con cui, almeno alla Camera dei deputati, discuteremo quest'anno i bilanci: non sappiamo quali proposte della Giunta del Regolamento saranno accettate o respinte; non sappiamo neppure fino a che punto e in qual modo la collaborazione fra Camera e Senato della Repubblica avverrà. Ragion per cui possiamo dire che sarà bene che noi ci fermiamo unicamente a stabilire una norma per l'esercizio finanziario 1948-49, traendo dal risultato pratico di questo esperimento lo strumento utile di indagine per stabilire poi per il futuro come ci dovremo comportare.

Se però queste affermazioni circa la limitazione a quest'anno dell'esperimento possono essere accettate dalla maggioranza, noi dobbiamo respingere nettamente e decisamente l'interpretazione che da parte dei colleghi dell'opposizione si è fatta di questo disegno di legge, di questa proposta di legge, quando essi hanno voluto affermare che si è inteso soffocare o si intende soffocare la voce del Paese espressa dalle Camere! Lo sanno molto bene i colleghi dell'opposizione che quest'anno, nonostante immense difficoltà, ai bilanci è stato dato largo posto...

CAVALLARI. Largo no!

SULLO. ...è stato dato certamente tutto quel posto che compatibilmente con l'estate e la calura, col tempo, fisicamente inteso, è stato possibile dare! È stato dato largo posto in senso relativo, perché non possiamo parlare che relativamente alle condizioni del nostro lavoro, che non poteva iniziare prima che le Camere fossero elette; è stato dato largo posto, tenuto presente che maggioranza e minoranza si sono messe a lavorare in Commissione perfino nella calura dell'agosto, per fare in modo che si potesse discutere qui con l'ampiezza compatibile coi lavori parlamentari! E se in quell'occasione il Governo ha dimostrato di voler discutere, nel limite del possibile, tutti i problemi tecnici ed econo-

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 1° FEBBRAIO 1949

mici e tutti i problemi politici connessi ai tecnici, non v'è nessuna ragione adesso per eludere le discussioni. Noi crediamo che il tempo ci sarà per discutere, dal 28 febbraio in poi.

Dobbiamo respingere questa interpretazione che dai colleghi dell'opposizione è stata data, perché, quando il Ministro del tesoro ieri ha dichiarato (e mi pare che oggi, con un cenno lo abbia riconfermato, dando proprio così la dimostrazione di essere pronto anche da oggi), che, se il Governo non vedesse approvata la sua proposta, sarebbe pronto a presentare i bilanci anche immediatamente, il Governo ha dimostrato di non essere impreparato, ma solo di aver desiderio di fornire, in un anno di emergenza, possibilità di discussione più concreta e più realistica, perché più fondata su dati specifici precisi.

CAVALLARI. Oggi non sarebbe più in tempo.

SULLO. Onorevole Cavallari, lei sa bene che, se si fosse voluto il disegno di legge si sarebbe potuto approvare anche ieri sera, ma in ogni caso ella sa bene che non è questa questione, anche da un punto di vista giuridico, tale da cui possano esserne tratte le conseguenze che ella ne trae; ella sa bene che non vi sono sostanziali argomenti che possano sul serio dimostrare che in questo caso il Governo ha mancato al suo dovere giuridico, e principalmente perché questa è una questione politica — ella sa bene — e l'ha riconosciuto anche il collega Costa — collega anche lui dell'opposizione — che non v'è da parte del Ministro del tesoro nessun desiderio di coartare o di mancare al suo dovere. La questione dell'articolo 1 va ridotta ai suoi termini giusti a questa maniera: che almeno, limitatamente a quest'anno, essa ha ragion d'essere e può essere accettata senza pericolo (né credo che il Ministro del tesoro abbia nessuna difficoltà a dire chiaramente che la si vuol limitare unicamente a questo anno, riservandosi poi di trarre, dalla prassi parlamentare, lo strumento per stabilire come si dovrà operare l'anno venturo).

Debbo così passare all'articolo 2 respingendo molto chiaramente e decisamente, sotto il profilo sostanziale e sotto il profilo formale, l'accusa di incostituzionalità che viene fatta a questo proposito.

Parleremo della questione sostanziale e della questione formale, perché la questione formale deve essere illuminata dalla questione sostanziale, altrimenti può sembrare che qui facciamo soltanto dei sofismi o ci bacciamo con dei cavilli giuridici senza chia-

rare esattamente la portata di quello che vogliamo.

Vi era una legge, che stabiliva che entro il 31 gennaio 1949 dovevano essere presentati i conti consuntivi fino all'anno 1947-48.

Ora, onorevoli colleghi, i consuntivi non sono solo il frutto della fatica del Ministro del tesoro, degli uffici del Ministero del tesoro o della Ragioneria generale dello Stato.

Come il Ministro del tesoro ha chiarito ieri, come noi sapevamo già, d'altra parte, e come sanno molto bene i colleghi dell'opposizione, il rendiconto è una fatica che trova il suo epilogo, trova la sua conclusione nei lavori, nei visti, nelle registrazioni della Corte dei conti. È questo massimo organo, come il Ministro del tesoro ha dichiarato ieri, quello che ha chiesto tempo fino al 30 giugno 1949 per poter presentare complessivamente questa immane fatica dei consuntivi del dopo guerra. Non può il Ministro impunemente dimenticare questo che è stato, in fondo, un termine che la Corte dei conti ha scelto ed ha chiesto. Lo dovrebbe e lo potrebbe soltanto se vi fosse sul serio un attentato alla Costituzione della Repubblica Italiana. Ma quando, come cercherò di dimostrare, questo attentato non vi fosse, se questo attentato, come io credo, non vi è, non vi è nessuna ragione per poter pretendere che la Corte dei conti, non dirò affretti i suoi lavori, ma li faccia male, e per fare un gratuito affronto a questo massimo organo contabile e di controllo.

Onorevoli colleghi, i consuntivi di questo dopo guerra non possono essere frutto, ripeto, della improvvisazione, e devono essere presentati organicamente, connessi l'uno con l'altro.

Quello che il Ministro del tesoro poteva fare — ed è qui stampato nella relazione al Senato — lo ha già promesso e lo ha ufficialmente assicurato, cioè di fornire entro il 31 maggio — nella discussione al Senato, il Ministro del tesoro ha abbreviato il termine al 30 aprile — di fornire quindi entro il 30 aprile una specie di conto consuntivo, non dirò approssimativo, ma per lo meno riepilogativo per l'esercizio 1947-48, cioè un conto consuntivo che, fornendo tutti gli elementi numerici che sono necessari alla Camera per una discussione seria, farà in modo che effettivamente non si abbiano a lamentare più gli inconvenienti che quest'anno, ben a ragione, il collega Tosi, collega della maggioranza, ha denunciato, per la mancanza anche di quegli elementi consuntivi contabili che

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 1° FEBBRAIO 1949

possono permettere una discussione seria di un bilancio di previsione. Il Ministro del tesoro ha affermato che anche per l'anno successivo avverrà qualche cosa di simile e che, contemporaneamente (se non ho capito male) alla presentazione dei bilanci di previsione per l'esercizio futuro, si presenterà questo documento succinto, che tuttavia può fare le veci del bilancio consuntivo vero e proprio per il gennaio del 1950, e che metterà in grado la Camera di poter discutere per il febbraio o il gennaio del 1950, esaurientemente, questi dati, ponendoli a fronte con il bilancio di previsione.

Dal momento che da un punto di vista politico sostanziale noi avremo questi dati, non possiamo pretendere che poi tutti i documenti giustificativi e tutti gli altri documenti che dovranno essere presentati dalla Corte dei conti ci vengano presentati quando la Corte dei conti non ce li può dare. Avremmo diritto di pretenderlo se vi fosse in effetti, come il collega Cavallari ha detto, una violazione della Costituzione; ma, onorevoli colleghi, sentiamolo, leggiamolo questo famoso articolo 81 della Costituzione per cui sarebbe incostituzionale l'articolo 2 di questo disegno di legge: che cosa dice? « Le Camere approvano ogni anno i bilanci ed il rendiconto consuntivo presentati dal Governo ».

Io anzitutto mi domando: questo comma, secondo il collega Cavallari, non ha bisogno di altre spiegazioni, di altre determinazioni? Io non direi. Anzitutto per questa ragione, che bisogna fissare per esempio il mese dell'anno in cui avviene questa presentazione e questa discussione. Oggi lo fissa il Regolamento sulla Contabilità generale dello Stato, ma la Costituzione è venuta dopo. Una determinazione precisa del modo e dei termini deve effettivamente ancora venire almeno a chiarificare, a determinare quello che è il primo comma dell'articolo 81. Anche per determinare come deve essere stilato il consuntivo. Si può essere d'accordo o non si può essere d'accordo che rappresenta semplicemente un principio, si può ritenere che questo primo comma dell'articolo 81 è qualche cosa di più di un principio, ma è chiaro che il primo comma dell'articolo 81, come il terzo, come il quarto, hanno bisogno di leggi che definiscano e determinino esattamente il valore e la portata della norma costituzionale. Lo stesso Presidente della Commissione dei 75, discutendo con me alcuni mesi or sono, a proposito del terzo e del quarto comma dell'articolo 81, disse scherzando che ci voleva la cinquantanovesima o la sessan-

tesima legge di interpretazione e di determinazione per l'applicazione della Costituzione, e noi abbiamo sentito talmente forte l'esigenza di qualche cosa che determini il valore, ad esempio, del terzo e del quarto comma dell'articolo 81, che vi sono state riunioni dei Presidenti delle Commissioni della Camera e del Senato, determinazioni collegiali e degli Uffici di Presidenza, o per lo meno dei Presidenti della Camera e del Senato, per stabilire, almeno in linea pratica provvisoria, il modo come applicare i commi 3° e 4° dell'articolo 81. La legge non c'è, dice l'onorevole Cavallari; ma la legge ci deve essere, dico io. Sappiamo anche bene che la legge non potrà mutare l'obbligo preciso, che cioè ogni anno vi deve essere la presentazione del consuntivo, ma la legge dovrà dire anche in quale mese dell'anno, in quale forma, con quali limiti e con quali modalità devono essere redatti i consuntivi, e questa è certo una lacuna.

Ma lasciamo da parte questo, perché io me ne rendo conto, è una discussione in cui si potrebbe continuare per molto tempo senza che nessuna delle parti si convinca.

CAVALLARI. Non ci crede nemmeno lei!

SULLO. Veniamo all'argomento subordinato, sul quale ci soffermiamo e sul quale richiamiamo l'attenzione degli onorevoli colleghi.

Si dice che le Camere approvano ogni anno i bilanci e i rendiconti consuntivi presentati dal Governo. Quest'anno (anno finanziario 1948-49) noi abbiamo per la prima volta discusso e approvato il bilancio. A nostro avviso, il primo bilancio di cui deve essere approvato il consuntivo, è unicamente il bilancio 1948-49.

Noi non possiamo fare il consuntivo di un solo semestre del 1947-48, non possiamo fare un consuntivo monco, e dobbiamo considerare l'anno finanziario nuovo nel suo insieme, dal 1° luglio al 30 giugno; anzi, potremmo dire 1° luglio - 31 luglio, dal momento che, come è noto, dal punto di vista contabile si parla non di dodici ma di tredici mesi. In questa maniera si viene incontro anche a quelle difficoltà per cui si ritiene che, facendo coincidere la fine dell'anno finanziario col 30 giugno, il Parlamento non possa più approvarlo.

L'anno finanziario, da un punto di vista contabile, ha un tredicesimo mese; ed è nel mese di luglio che il Parlamento potrà discutere senza difficoltà alcuna, rimanendo nei limiti della Costituzione (un anno dopo) e delle leggi dello Stato. È chiaro, onorevoli colleghi,

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 1° FEBBRAIO 1949

che in questo modo noi non veniamo a violare la Costituzione. Non veniamo a violarla da un punto di vista sostanziale perché non possiamo presentare dei consuntivi se non coordinati, non possiamo presentare dei consuntivi a metà, non possiamo presentare dei consuntivi che non siano collegati. E non veniamo a violarla da un punto di vista formale, perché bisognava partire dall'esercizio finanziario 1948-49. Ed è su questo esercizio finanziario che noi compiremmo un atto di anticostituzionalità se non facessimo la discussione entro l'anno finanziario successivo, cioè praticamente entro il 30 giugno-31 luglio 1950.

Onorevoli colleghi, detto brevemente questo, io credo di aver respinto con argomenti molto semplici, direi molto pedestri, ma perciò stesso molto significativi, quella affermazione di incostituzionalità che ci viene dai colleghi dell'opposizione. Da un punto di vista pratico, noi non potremmo presentare questi conti consuntivi uno alla volta: né potremmo presentare l'ultimo senza presentare il primo. È inammissibile e impossibile da un punto di vista tecnico. E se da un punto di vista pratico e da un punto di vista tecnico ciò è inammissibile, noi dovremo adattarci a presentarli entro i limiti proposti dalla legge, che aderiscono ai limiti della Costituzione, ma modificano solo provvisoriamente i limiti del regolamento della Contabilità generale dello Stato. Dobbiamo solo in questo momento confermare ai colleghi tutti che non vi è nessuna incostituzionalità. Vi è soltanto l'esigenza di fare le cose entro i termini dovuti; senza fretta, e di farle bene, così come noi pensiamo sia nostro costume politico.

Onorevoli colleghi, non ho altro da aggiungere che questo: che l'occasione che gli onorevoli colleghi della sinistra hanno voluto trovare per gridare ancora una volta che il Governo vuol violare libertà e Costituzione, è un'occasione in cui essi hanno assai esagerato. Questo disegno di legge poteva anche prestarsi a discussioni, ma non a esagerazioni di questo genere. Discutendo infatti, noi abbiamo trovato qualche forma di temperamento al testo presentato dall'onorevole Ministro. Ma se non si discutesse e si volesse soltanto trarre occasione di gridare alle violazioni di questa o di quella libertà, o addirittura della nostra Costituzione, noi dovremmo respingere, come respingiamo, ogni accusa che ci viene fatta, perché sentiamo che questa interpretazione va respinta da noi con energia. (*Applausi al centro*).

PRESIDENTE. Non essendovi altri iscritti a parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Chiusura della votazione segreta.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione.

Invito gli onorevoli Segretari a procedere alla numerazione dei voti.

(*Gli onorevoli Segretari numerano i voti*).

Si riprende la discussione del disegno di legge: Modifica del termine per la presentazione al Parlamento del progetto di bilancio di previsione e proroga del termine relativo alla presentazione dei rendiconti generali dello Stato per gli esercizi finanziari dal 1942-43 al 1948-49. (312).

PRESIDENTE. L'onorevole Relatore ha facoltà di parlare.

DE MARTINO CARMINE, *Relatore*. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi! Vorrei tentare di riportare la discussione nei suoi termini reali.

Do atto all'onorevole Costa che le sue argomentazioni sono condivise dalla Commissione, dal Relatore e — ritengo — anche dal Ministro, perché certamente nessuno qui vuol violare il diritto del Parlamento ed il dovere del Parlamento di discutere i bilanci sia in sede preventiva che in sede consuntiva.

Non posso, naturalmente, tragicizzare, insieme con l'onorevole Cavallari, perché in definitiva, riportando — come dicevo — la questione nei suoi veri termini, il Ministro ha presentato al Parlamento in data 26 gennaio una proposta di legge che tendeva e che tende a variare il termine da gennaio a febbraio per la presentazione dei bilanci preventivi e dei bilanci consuntivi. Il Senato l'ha approvata. Se noi l'altra sera, anziché rimandare la discussione e decidere di venire in Aula avessimo voluto fare — come si suol dire dall'opposizione — un colpo di maggioranza, avremmo deciso in sede legislativa nella Commissione finanze e tesoro e questa discussione non l'avremmo affrontata.

CAVALLARI. Ma noi, a nome di un quinto dei membri della Commissione avremmo chiesto che la discussione fosse portata dinanzi alla Camera.

DE MARTINO CARMINE, *Relatore*. Allora saremmo venuti qui in Aula ieri e nella giornata di ieri, anziché oggi, cioè nei termini

DISCUSSIONI --- SEDUTA DEL 1° FEBBRAIO 1949

utili rispetto alla volontà della legge, avremo varato quel che vareremo nella giornata di oggi.

Si propongono due proroghe di termini. L'articolo 1 della proposta di legge prevede lo spostamento del termine da gennaio a febbraio. Ora, onestamente parlando, proprio vi sembra che quattro mesi non bastino per la discussione dei bilanci preventivi per l'anno prossimo? Per quanto concerne i consuntivi lasciamo un momento da parte la questione.

Parliamo dei preventivi. Qualche attimo fa ho visto togliere le urne della votazione relativa agli adeguamenti delle pensioni che hanno formato oggetto di discussione in quest'Aula. Il Presidente non ha ancora annunciato quale è il risultato di questa votazione a scrutinio segreto; allora, se il Ministro in questo momento (dico: in questo momento) fosse costretto dal Parlamento a presentare il bilancio preventivo per l'esercizio finanziario 1949-1950, non dovrebbe comprendere l'aumento che ci auguriamo la Camera abbia deciso a favore dei pensionati. Se invece passassero questa e altre leggi, entro il 28 febbraio dovendosi presentare il bilancio preventivo, il Ministro del tesoro potrà comprendere nel preventivo stesso anche l'aumento di spesa per i pensionati e altri eventuali oneri approvati. Da ciò si vede che, mentre da una parte l'avvicinarsi all'inizio dell'esercizio finanziario nuoce ai lavori parlamentari, ma non in modo tragico, trattandosi di un mese soltanto e rimanendo ben quattro mesi a disposizione del Parlamento per la discussione dei bilanci, dall'altra parte questi bilanci preventivi preparati con un mese di maggior respiro, saranno più aderenti alla realtà; il che ci consentirà naturalmente di fare le cose con maggiore sicurezza...

CAVALLARI. Se li presenta il 29 giugno, saranno ancora più aderenti.

DE MARTINO CARMINE, *Relatore*. Lei esagera; io non ho detto di presentarli il 29 giugno. Nessuno pensa di poter approvare un bilancio in un solo giorno: il 30 giugno! Basta questa considerazione dello spostamento del preventivo per effetto soltanto della legge — i cui risultati non sono stati annunciati dal Presidente — per giustificare la richiesta del mese di proroga alla presentazione del bilancio di previsione. Quanto ai consuntivi, noi, come ho detto quando ho preso la parola poc'anzi, dobbiamo esaminare ancora per cinque esercizi finanziari, anzi sei, comprendendo il 1947-1948. Ora, la Costituzione, all'articolo 81, dice che

il Parlamento deve ogni anno esaminare i bilanci. Il Ministro delle finanze ci ha assicurato che in questo anno egli presenterà uno o due consuntivi, a partire dal 1942-1943. Mi pare che l'articolo della Costituzione, tenendo conto di quello che è successo, tenendo conto dell'arretrato, per cui noi dovremo discutere ben sei bilanci, in fondo in fondo, è rispettato.

Per i consuntivi, non è utile chiedere agli uffici relazioni e documenti frammentari. La cosa può essere fatta se mai per i preventivi; per i consuntivi è necessario che un bilancio sia legato all'altro, sia per quanto riguarda la competenza che per i residui. Onde è che la Commissione ritiene che si debba accogliere il disegno di legge e dichiara pure di non essere contraria allo emendamento proposto dall'onorevole Martino; lo accetta sotto forma augurale. Onorevoli colleghi, formulo l'augurio per l'anno prossimo di non aver delle argomentazioni tali da richiedere giustificatamente di aggiornare per quanto possibile le cifre del bilancio e la sua documentazione. Sotto forma augurale, onorevole Ministro, la Commissione aderisce all'emendamento dell'onorevole Martino. Evitiamo ulteriori perdite di tempo, e mettiamo in regola il Governo rispetto alla Camera, e la Camera rispetto al Paese. Se l'onorevole Martino si limitasse a trasformare in raccomandazione il suo emendamento, la Commissione, accettando integralmente il disegno di legge così come è stato approvato dal Senato, non intenderebbe che il mese di proroga costituisse permanentemente una variazione all'articolo 34 della legge sulla contabilità generale dello Stato, ma intenderebbe semplicemente concedere una proroga per quest'anno, che è l'ultimo di una serie di anni di emergenza che giustificano anche i ritardi in materia di contabilità generale dello Stato. (*Applausi al centro*).

PRESIDENTE. Onorevole Relatore, senza entrare nel merito, mi permetto di osservare che una raccomandazione del genere è impossibile, perchè la formulazione del Senato riveste il carattere di vera e propria modifica di una legge esistente. Si seguirebbe una curiosa procedura se la Camera, approvando il disegno di legge, esprimesse una riserva circa la sua durata. È evidente che non vi è nessuna prassi parlamentare che giustifichi una raccomandazione di questo genere.

DE MARTINO CARMINE, *Relatore*. Allora la Commissione accetta senza riserve l'emendamento dell'onorevole Martino.

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 1° FEBBRAIO 1949

Risultato della votazione segreta.

PRESIDENTE. Comunico intanto i risultati della votazione segreta dei seguenti disegni di legge:

« Proroga per le nomine e i trasferimenti d'insegnanti universitari »:

| | |
|----------------------------|-----|
| Presenti e votanti | 327 |
| Maggioranza | 164 |
| Voti favorevoli | 307 |
| Voti contrari | 20 |

(La Camera approva).

« Adeguamenti delle pensioni per il personale civile e militare dello Stato »:

| | |
|----------------------------|-----|
| Presenti e votanti | 327 |
| Maggioranza | 164 |
| Voti favorevoli | 309 |
| Voti contrari | 18 |

(La Camera approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Amadei Leonetto — Amadeo Ezio — Amatu-
tucci — Ambrico — Ambrosini — Amendola
Giorgio — Amendola Pietro — Angelucci Ni-
cola — Arata — Arcangeli — Ariosto — Ar-
mosino — Artale — Avanzini — Azzi.

Babbi — Baglioni — Bagnera — Baldas-
sari — Balduzzi — Barbieri — Barbina —
Baresi — Basile — Basso — Bavaro — Ba-
zoli — Belloni — Bellucci — Bennani — Ben-
si — Benvenuti — Bernardi — Berti Giusep-
pe fu Angelo — Berti Giuseppe fu Giovanni
— Biasutti — Bima — Bonomi — Bontade
Margherita — Bosco Lucarelli.

Caccuri — Cagnasso — Calasso Giuseppe
— Calosso Umberto — Camangi — Campilli
— Calposaruno — Capacchione — Capa-
lozza — Cappi — Cappugi — Cara — Cari-
gnani — Caronia Giuseppe — Caroniti Fi-
ladelfio — Carpano Maglioli — Carron — Ca-
serta — Casoni — Cassiani — Castelli Edgar-
do — Castelli Avolio Giuseppe — Cavallari
— Cavalli — Cavallotti — Cavazzini — Cec-
coni — Ceravolo — Cerreti — Cessi — Cha-
trian — Chiaramello — Chiarini — Chieffi
— Chini Coccoli Irene — Chiostergi — Cice-
rone — Cimenti — Coccia — Codacci Pisa-
nelli — Colasanto — Colitto — Colleoni —
Conci Elisabetta — Coppi Alessandro — Cor-
bino — Corona Achille — Corsanego — Cor-
tese — Costa — Coteliessa — Cremaschi Car-
lò — Cremaschi Olindo — Cucchi. — Cut-
titta.

Dal Canton Maria Pia — D'Ambrosio —
D'Amico — De' Cocci — Del Bo — Delle Fave
— Delli Castelli Filomena — De Maria — De
Martino Alberto — De Martino Carmine —
De Meo — De Michele — De Palma — De Vi-
ta — Diecidue — Di Fausto — Di Mauro —
Dominedò — Ducci — Dugoni.

Emanuelli — Ermini.

Fabriani — Facchin — Fadda — Failla —
Fanelli — Fascetti — Fassina — Fazio Lon-
go Rosa — Ferrarese — Ferrario Celestino
— Ferraris Emanuele — Ferreri — Fietta —
Fina — Firrao Giuseppe — Fora — Foresi
— Fumagalli — Fuschini — Fusi.

Garlato — Gasparoli — Gennai Tonietti
Erisia — Geraci — Germani — Geuna —
Ghislandi — Giammarco — Giannini Olga
— Giolitti — Giordani — Giovannini — Gi-
rolami — Giulietti — Giuntoli Grazia — Go-
rini — Gotelli Angela — Grammatico — Gra-
zia — Grifone — Guariento — Guerrieri Fi-
lippo — Guggenberg — Gui — Guidi Cingo-
lani Angela Maria.

Helper.

Jervolino Angelo Raffaele — Jervolino De
Unterrichter Maria.

La Malfa — La Marca — La Rocca —
Larussa — Latanza — Latorre — Lecciso —
Leone-Marchesano — Lettieri — Liguori —
Lombardi Riccardo — Lombardi Ruggero —
Lombardi Colini Pia — Lombardo Ivan Mat-
teo — Longoni — Lozza — Lucifredi — Lupis.

Maglietta — Malvestiti — Mannironi —
Manuel-Gismondi — Marabini — Marazza —
Marazzina — Marchesi — Marconi — Maren-
ghi — Marotta — Martino Edoardo — Mar-
tino Gaetano — Marzarotto — Mastino Gesu-
mino — Mastino del Rio — Mattarella —
Mattei — Matteotti Carlo — Matteotti Mat-
teo — Maxia — Mazza Crescenzo — Meda
Luigi — Menotti — Merloni Raffaele — Mi-
celi — Micheli — Mieville — Migliori — Mo-
linaroli — Monterisi — Montini — Morelli —
Moro Francesco — Moro Girolamo Lino —
Murdaca.

Nasi — Natali Ada — Negri — Nicotra
Maria — Notarianni — Novella.

Orlando.

Pacati — Paganelli — Pagliuca — Pajetta
Gian Carlo — Paolucci — Parente — Pastore
— Pella — Perlingieri — Pesenti Antonio —
Petrilli — Petrone — Petrucci — Piasenti Pa-
ride — Piccioni — Pierantozzi — Pietrosanti
— Pignatone — Pino — Pirazzi Maffiola —
Pollastrini Elettra — Ponti — Proia — Puc-
cetti — Pucci Maria — Pugliese.

Quarello — Quintieri.

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 1° FEBBRAIO 1949

Raimondi — Rapelli — Reali — Reggio D'Acì — Repossi — Rescigno — Resta — Riccio Stefano — Rivera — Roberti — Rocchetti — Rodinò — Roselli — Russo Carlo.

Sabatini — Saccenti — Sacchetti — Sailis — Salerno — Salizzoni — Salvatore — Sammartino — Sampietro Umberto — Scaglia — Scalfaro — Scelba — Schiratti — Scoca — Scotti Alessandro — Sedati — Semeraro Santo — Silipo — Simonini — Smith — Sodano — Spataro — Spiazzi — Stella — Storchi — Sfuani — Sullo.

Tambroni — Targetti — Tarozzi — Terranova Corrado — Terranova Raffaele — Tesauro — Titomanlio Vittoria — Togliatti — Tomba — Tommasi — Tonengo — Tosi — Tozzi Condivi — Trimarchi — Truzzi Ferdinando — Tupini — Turchi Giulio — Turco Vincenzo — Turnaturi.

Valandro Gigliola — Valenti — Valsecchi — Venegoni — Veronesi — Vetrone — Vicentini Rodolfo — Viola — Visentin Angelo — Vocino — Volpe.

Walter.

Zaccagnini Benigno.

Sono in congedo:

Alliata — Almirante.

Bettinotti — Bettiol — Biagioni — Borsellino.

Carcattera — Carratelli.

Di Leo.

Ferrandi.

Giacchero — Guadalupi.

Mancini — Martinelli — Momoli — Mondolfo — Mussini.

Nitti.

Pertusio — Pignatelli.

Spoletì.

Tosato — Troisi.

Viale — Vigo.

Si riprende la discussione del disegno di legge: Modifica del termine per la presentazione al Parlamento del progetto di bilancio di previsione e proroga del termine relativo alla presentazione dei rendiconti generali dello Stato per gli esercizi finanziari dal 1942-43 al 1948-49. (312).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Ministro del tesoro.

PELLA, *Ministro del tesoro* e ad interim *del bilancio*. Onorevoli colleghi, dopo gli interventi dell'onorevole Relatore e dei colleghi che a nome della maggioranza e a nome dell'opposizione hanno parlato sul disegno di

legge, io potrei rinunciare ad aggiungere qualsiasi considerazione. Lo faccio per il desiderio di esprimere parole di gratitudine non soltanto all'onorevole Relatore, che ha raccomandato il disegno di legge all'unanime suffragio della Camera, non soltanto all'onorevole Sullo, che ha parlato a nome della maggioranza, ma anche all'onorevole Costa, che secondo la più sana tradizione del Parlamento italiano, ha svolto la sua funzione di rappresentante dell'opposizione con quella dignità, con quella serietà, e vorrei dire con quel fascino che veramente impongono esame di coscienza e senso di riflessione da parte degli uomini di Governo. Io le sono, onorevole Costa, profondamente grato dei suggerimenti che ha dato, e le sono particolarmente grato delle sue espressioni cordiali, che ricambio con animo particolarmente grato ed altrettanto cordiale, ed ella mi vorrà scusare se nel corso delle mie considerazioni non potrò completamente aderire al contenuto del suo intervento. Non voglio trascurare l'onorevole Cavallari, il quale ha dato anch'egli un contributo con quella maggiore foga che gli deriva forse dalla più giovane età, ma soprattutto per il fatto che a mano a mano che ci si porta nell'emiciclo parlamentare verso i settori più estremi, la foga aumenta, la sottolineatura diventa più forte, e possono anche scappare alcune espressioni che francamente ritengo non siano fondate sulla realtà dei fatti, come avrò, spero, la possibilità di dimostrare.

Per quanto riguarda il contenuto del disegno di legge, ormai sono state esposte le diverse ragioni che militano a suo favore. Esso consta di due parti. La prima parte, in fondo, riflette la sostanza di molte osservazioni che erano state fatte, prevalentemente forse, dai banchi dell'opposizione ancor più che dai banchi della maggioranza e alla Camera e al Senato, in ordine all'incóveniente di dover discutere delle previsioni che erano già superate nello stesso momento in cui si discutevano. E ricordo che al Senato, principalmente nel mio intervento finale del 30 ottobre, dinanzi al desiderio vivissimo dell'Alto consesso di avvicinare di più le previsioni alla realtà, ebbi a far presente che vi era un punto limite che non si poteva superare, ed era il punto limite determinato dalla necessità di lasciare al Parlamento il tempo necessario per la più ampia discussione. Il Governo ritiene di aver trovato questo punto limite nella data del 28 febbraio. Lascio al Parlamento di giudicare se esso sia stato individuato esattamente.

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 1° FEBBRAIO 1949

Noi riteniamo che oggi, assai più che nel passato, si presenti la necessità di avvicinarsi con le previsioni alla realtà dell'esercizio finanziario.

Molto complessa oggi è l'attività dello Stato, molto più complessa rispetto a quella che era un tempo, e, ciò è vero, soprattutto, in periodi anormali come quello che ancora stiamo attraversando. È evidente che non è facile fare delle previsioni a lunga scadenza: questa è la ragion d'essere del provvedimento.

Se questo provvedimento non vuole avere carattere di permanenza, approviamolo pure limitatamente per il primo esercizio. Ma l'accoglimento di questa limitazione da parte del Governo abbia questo preciso significato: approvarlo per l'esercizio 1949-50, in attesa di vedere se l'esperimento è soddisfacente o non soddisfacente.

Non mancherà l'occasione di riprendere in esame molti problemi relativi alla legge di contabilità. Ebbi già l'onore di accennare alla Commissione di finanza, ieri, che probabilmente dovremo impostare dei problemi di ben maggiore portata, per fare in modo che tutto l'ordinamento contabile e amministrativo dello Stato italiano sia meglio idoneo alle necessità attuali.

Oggi abbiamo una rilevazione esclusivamente di fatti finanziari: il Governo desidera che il controllo parlamentare si estenda anche a tutti quei fatti non di ordine finanziario che si verificano in misura sempre maggiore nell'attività dello Stato e che, oggi come oggi, sono sottratti al controllo parlamentare perché non contemplati dal sistema della contabilità finanziaria in vigore.

Noi avremo bisogno di risolvere anche un altro problema, in merito al quale sono pervenuti suggerimenti da vari settori. Nel sistema attuale di compilazione dei bilanci, così come deriva e dalla prassi e dalla legge di contabilità, noi assistiamo a classificazioni di spese che non sempre sono idonee a rappresentare il costo dei diversi servizi. Probabilmente dovremo affrontare anche questo problema di una diversa classificazione o di una riclassificazione di tutte le spese dello Stato. Problemi che con tutta probabilità saranno posti prossimamente in cantiere, e, nel loro quadro, potremo anche prender atto del risultato del nostro primo esperimento di lasciare quattro mesi a disposizione per la discussione da parte del Parlamento.

Perché il Governo soltanto in questi giorni ha presentato il suo provvedimento? Questa

domanda è stata fatta in modo elegante e gentile dall'onorevole Costa. La ragione si trova nel secondo articolo: esso riguarda essenzialmente la Corte dei conti, questo supremo organo al quale io rivolgo in questo momento un pensiero riconoscente per il lavoro d'immensa mole che sta compiendo. La Corte dei conti venne interpellata dal Ministero del tesoro sulle possibilità di condurre sollecitamente in porto i consuntivi arretrati e sulla possibilità di adottare un particolare documento, quale quello di cui si parla nella relazione, per offrire al Parlamento, ancor prima che siano presentati i consuntivi veri e propri, la possibilità di discutere sul come sia stato gestito il pubblico denaro nello esercizio 1947-48 e, aggiungo oggi, nell'esercizio 1948-49, e ciò sia agli effetti del controllo parlamentare sulla gestione — che desideriamo il più sollecito possibile — sia perché soltanto conoscendo le risultanze conclusive si possono veramente, con cognizione di causa, discutere i preventivi per gli esercizi successivi.

Il massimo organo di controllo, la Corte dei conti, esaminò tutto questo anche in seduta plenaria: tutto questo comportò, naturalmente, un certo lasso di tempo. È evidente che se non vi fosse stata l'opportunità di includere anche l'articolo 2 in un unico provvedimento, l'articolo 1 avrebbe potuto essere presentato ancor prima di Natale.

Vi fu mancanza di riguardo da parte del Governo? Questa la domanda che mi pongo, e una domanda di questo genere postula evidentemente un processo alle intenzioni. Ora, non mi sembra che si possa addebitare al Governo una qualsiasi intenzione indiretta, remota, di voler menomare il controllo parlamentare o, comunque, di voler usare scortesia nei confronti dei due rami del Parlamento.

Quello attuale è il Governo, infatti, che il 18 giugno ultimo scorso ha desiderato, nonostante che se ne discutesse l'opportunità da un punto di vista di procedura parlamentare, di fare un'esposizione finanziaria, perché intendeva investire immediatamente il Paese della situazione di tutti i settori della pubblica finanza; è il Governo che viene oggi ad impegnarsi di presentare, ancor prima del termine che sarà fissato con l'articolo 2 per i consuntivi veri e propri, dei documenti che valgano ad anticipare il controllo parlamentare; è il Governo che ha ricostituito la commissione di controllo sulla circolazione e sugli istituti di emissione, che ha ricostituito la commissione di controllo sul debito pubblico, e che si è impe-

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 1° FEBBRAIO 1949

gnato di portare dinanzi al Parlamento i bilanci di tutti gli enti statali e parastatali.

Non credo, quindi, alla possibilità di un appunto al Governo sotto questo profilo. L'onorevole Cavallari, con quella sua particolare foga a duplice origine — per l'età e per il settore cui appartiene — ha parlato addirittura di una illegalità che il Governo avrebbe commesso non presentando ieri sera i bilanci.

Onorevole Cavallari, auguro, non dico a lei, ma a tutti coloro che avranno occasione di ammirarla nell'esercizio della sua funzione di uomo pubblico, che ella sia sempre assistita da un senso di legalità di questo genere. (*Approvazioni al centro*).

Da un punto di vista di ordine morale, cioè per quello che concerne la doverosa deferenza del Governo verso il Parlamento, io debbo dirle che è esatto che vi sono state delle riunioni preliminari nel corso del mese di gennaio: vi è stata una riunione plenaria con il presidente della Corte dei conti e con i presidenti delle due Commissioni parlamentari di finanza; ed ella sa che uno dei due presidenti delle commissioni (anzi, entrambi) non appartengono al partito nel quale ho l'onore di militare.

Si è cercato di avere un denominatore comune di opinioni: questo denominatore comune si è trovato. Non credo che ieri sera il Governo abbia tentato di coartare la libertà di decisione della Commissione del Parlamento, e, sta di fatto, che alla Commissione stessa non formulò la minima richiesta perchè ieri sera venisse ancora discusso questo provvedimento.

Il provvedimento è approvato dal Senato e ieri sera ha avuto il voto favorevole della Commissione riferente della Camera. Se inosservanza vi potesse essere, se questi bilanci che sono qui pronti e che verranno presentati qualora il disegno di legge venisse respinto senza quei perfezionamenti che saranno invece introdotti a scopo di aggiornamento, se il disegno di legge venisse approvato, forse che il preventivo non potrebbe essere presentato o la presentazione rappresenterebbe una grave illegalità?

Parliamoci francamente: non è un termine costituzionale (la Costituzione è fuori discussione), non è un termine cogente, non è un termine di decadenza, per riprendere quei tali concetti che in modo così brillante sono stati illustrati da alcuni onorevoli colleghi in occasione di un recente disegno di legge.

Siamo nel campo di quei termini indicativi che stabiliscono le diverse fasi attraverso cui la legge di contabilità scaglionava tutto il lavoro di formazione e di esame del bilancio. Se per avventura una violazione il Parlamento riconoscesse che vi fosse stata, allora che cosa succederebbe? Che invece di essere io domani ad avere l'onore di parlare qui, ci sarebbe un'altra persona. Tutto si esaurirebbe in questo.

Ma io credo di avere servito la sostanza delle cose e l'interesse del Paese, poiché qui stiamo parlando di cose che interessano il Paese. Prendendo atto di un consenso costituzionalmente acquisito in via definitiva al Senato, prendendo atto di un consenso costituzionalmente acquisito in sede di Commissione alla Camera, ho tratto le conseguenze: cioè di attendere quanto necessario per poter presentare un bilancio che, effettivamente, sia perfezionato sino a quel grado che è possibile raggiungere in relazione ai dati oggi a disposizione. E se, eventualmente, io avessi sfiorato un rischio — che in ogni caso atterrebbe soltanto alla mia persona — io dico subito che tale rischio sono lieto, sono fiero, di avere sfiorato.

Ma credo che non sia il caso di intrattenersi più oltre sopra questo argomento e sia, invece, il caso di parlare dell'articolo 2.

L'articolo 2 ha una sua origine. Questo articolo, che interessa più sostanzialmente il superiore organo di controllo a cui ho accennato, trae le sue origini dal decreto 28 maggio 1946, il quale stabiliva che tutti i consuntivi arretrati dovessero venire presentati entro il 31 gennaio dell'anno successivo all'approvazione del Trattato di pace, per l'esame del Parlamento.

Ora, la Corte dei conti, che ha lavorato con la massima sollecitudine, non è ancora stata in condizione di affrontare il 1943-44, e il giudizio della Corte dei conti si concreta in quel lavoro di parificazione che è contemplato dall'articolo 79 della legge di contabilità.

Noi, come Governo, siamo seriamente preoccupati di poter una buona volta presentare tutti i consuntivi, i quali sono legati l'uno all'altro in quanto ciascun consuntivo trasferisce a quello successivo il complesso dei residui attivi e passivi. Questo è l'anello che collega i diversi consuntivi; se non vi fosse tale anello di collegamento potrebbero i documenti camminare sciolti, indipendentemente l'uno dall'altro.

Noi, in attesa che la Corte dei conti tutto questo possa compiere, ci siamo impegnati

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 1° FEBBRAIO 1949

— raccogliendo il suggerimento dato da alcuni deputati e soprattutto dall'onorevole Tosi — di presentare un primo consuntivo per il 1947-48, il quale non partirà dai residui degli esercizi precedenti che la Corte dei conti non ha ancora potuto accertare. Contrerà, invece, tutta la gestione del pubblico denaro per l'esercizio 1947-48; contrerà la gestione di tutte le entrate in conto competenza e in conto residui, la gestione di tutte le spese in conto competenza e in conto residui per gli anni precedenti; confrontando le previsioni con le riscossioni e con i pagamenti si determinerà l'ammontare dei residui del 1947-48 che costituiscono l'ammontare prevalente dei residui passivi.

Poi presenteremo un secondo consuntivo, quello del 1948-49, in cui porteremo, naturalmente, nella parte delle entrate tutta la gestione di entrata dell'esercizio e in uscita tutti i pagamenti sia in conto competenza, sia in conto residui dell'esercizio precedente, sia in conto dei residui più vecchi in modo che ne deriveremo l'ammontare dei residui del 1948-49, e nello stesso tempo vedremo di quanto si sono scaricati i residui degli esercizi precedenti.

In parole povere, con questi documenti di natura interlocutoria, in attesa dei consuntivi veri e propri, noi mettiamo il Parlamento in condizioni di poter discutere e vagliare l'attività di Governo del 1947-48 e del 1948-49.

Siccome si tratta di documenti che non sono proprio quelli contemplati dalla legge di contabilità, che non sono destinati a permanere nel tempo nel nostro sistema di controllo, ma che servono soltanto in questo periodo di transizione, evidentemente non abbiamo ritenuto fosse il caso di parlarne in appositi articoli di legge. Abbiamo assunto l'impegno nella relazione. Se questo impegno, che è impegno di Governo, non impegno della persona del Ministro, fosse ritenuto insufficiente, io fin da questo momento dichiaro che il Governo accetterebbe un eventuale ordine del giorno che la Camera volesse votare stasera per rendere ancora più efficace l'impegno che il Governo ha assunto nella relazione.

L'impegno deve, però, essere integrato, e in questo momento io lo integro in modo formale, così come in modo formale l'ho integrato al Senato dinanzi alla Commissione di finanza riunita in sede deliberante.

Prima integrazione: obbligo di presentare non soltanto questo documento per il 1947-48, ma di presentarlo anche per il 1948-1949, e di presentarlo entro lo stesso termine

entro cui presenteremo il preventivo per il 1950-51, in modo che la discussione del preventivo del 1950-51 possa essere fatta già conoscendo le risultanze del consuntivo 1948-49.

Seconda integrazione: il Senato ha desiderato che il termine del 31 maggio per il primo elaborato venisse portato al termine del 30 aprile. Io accetto questo desiderio nel senso che chiederò alla Corte dei conti di fare in modo che entro il 30 aprile — anziché entro il 31 maggio — tale documento sia presentato, affinché vi siano ancora due mesi per la discussione dell'esercizio 1949-50, nei quali si possano tener presenti le risultanze del consuntivo 1947-48.

Il Senato ha desiderato che si togliesse l'avverbio « possibilmente ». Non ho nessuna ragione per insistere nel mantenimento dell'avverbio « possibilmente » contenuto nella relazione.

Io non credo di dovermi indugiare ulteriormente per quel che riguarda l'asserita incostituzionalità dell'articolo 2 in correlazione all'articolo 81 della Costituzione.

Il profilo giuridico è stato acutamente esaminato dall'onorevole Sullo, soprattutto. Vorrei però dire che, siccome questa incostituzionalità comporterebbe essenzialmente un giudizio di ordine politico sopra un tentativo che il Governo farebbe — consenziente la maggioranza parlamentare — di restringere la potestà di controllo del Parlamento sui consuntivi, quanto meno prorogando nel tempo la possibilità del controllo, io vorrei dire che, nella sostanza, di tutto questo non esiste niente. Perché? Perché, per quel che riguarda l'esercizio 1948-49, siccome il consuntivo sarà presentato due volte: una prima volta come elaborato, in quel senso che ho accennato, entro il 31 gennaio ed il 28 febbraio del 1950, una seconda volta definitivamente entro il 30 giugno 1950, evidentemente la discussione si farà nel corso del 1950, così come vuole l'interpretazione letterale della Costituzione.

Per quel che riguarda il 1947-48, che nell'interpretazione più rigorosa, nel senso di chi vorrebbe vedere una violazione dell'articolo 81 con l'articolo 2 che qui presentiamo, a prescindere dalla considerazione che si tratta di esercizio che è nato prima che entrasse in vigore la Costituzione, osservo che nel corso del 1949, cioè dopo il 30 aprile, il Parlamento sarà in condizione di discutere il consuntivo di tutta questa gestione attraverso l'elaborato che mi sono impegnato a presentare.

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 1° FEBBRAIO 1949

Quindi, mi sembra che, nella sostanza, il problema si svuoti veramente di contenuto.

Onorevoli colleghi, vi chiedo venia se ho malamente rappresentato quelle che mi sembrano le ragioni che militano a favore di questo disegno di legge, e che danno al Governo il conforto di non avere in nessun modo coartato i diritti di controllo del Parlamento sopra l'attività finanziaria del potere esecutivo.

Io ripeto qui che il Governo ha un solo desiderio: quello di sollecitare il più ampio controllo da parte del Parlamento, quello di poter dire che ogni giorno che passa veramente vede il Parlamento italiano assolvere nel modo migliore il suo compito precipuo, il suo compito fondamentale: il controllo della gestione del pubblico denaro.

Noi riteniamo che questo disegno di legge si inserisca nel solco di questo nostro desiderio, nel solco di questo nostro pensiero. Per questo mi permetto di sollecitarne l'approvazione. (*Applausi al centro*).

PRESIDENTE. Passiamo alla discussione degli articoli. Si dia lettura dell'articolo 1.

CORTESE, *Segretario*, legge:

«Alla parola «gennaio» contenuta nel primo comma dell'articolo 34 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sostituito con la legge 9 dicembre 1928, n. 2783, è sostituita la parola «febbraio».

PRESIDENTE. A questo articolo l'onorevole Martino Gaetano ha presentato il seguente emendamento:

«*Premettere le seguenti parole: limitatamente all'esercizio finanziario 1949-50.*»

Ha facoltà di svolgerlo.

MARTINO GAETANO. Onorevole Presidente, come giustamente ha voluto osservare il Relatore onorevole De Martino, se, dopo l'accoglimento del mio emendamento da parte della Commissione e da parte del Governo, io avessi la pretesa di svolgerlo, avrei l'aria di voler sfondare una porta aperta. Mi pare dunque opportuno che io mi tenga in corpo quel vibrato discorso in difesa dei diritti del Parlamento che avevo in animo di pronunciare. Piuttosto, poiché ella mi consente di aggiungere qualche parola, vorrei qui fare semplicemente una osservazione. Vorrei sottoporre all'attenzione dell'onorevole Ministro una modesta considerazione che sorge spontanea dopo quello che egli ha qui affermato, che cioè, per sua intenzione la

limitazione all'anno finanziario in corso della proroga al 28 febbraio del limite stabilito dalla legge fondamentale della contabilità dello Stato debba avere un valore puramente sperimentale.

Se ho ben capito, il Governo si propone di osservare che cosa accadrà quest'anno, in che modo le previsioni si avvicineranno alla realtà, sia per l'entrata che per la spesa, e in che modo funzionerà, nei limiti di tempo abbreviato, il controllo del Parlamento. A questo proposito sembra ritenere l'onorevole Ministro che i quattro mesi che restano al Parlamento per il suo ufficio di controllo, nei confronti coi cinque mesi del periodo fascista e con i sette mesi del periodo prefascista, non rappresentino un tempo troppo limitato. Io vorrei permettermi di richiamare l'attenzione dell'onorevole Ministro nel nostro nuovo (e curioso) sistema bicamerale (quello che noi avemmo l'accortezza di escogitare in sede Costituente), il quale, nei confronti col Parlamento prefascista, notevolmente complica il controllo parlamentare, soprattutto in materia di disegni di legge con carattere finanziario e quindi di bilanci. È noto, infatti, che esisteva nel nostro Parlamento una priorità della Camera in materia di bilanci, la quale oggi più non esiste, avendo Senato e Camera pari diritti. I quattro mesi non sono tutti destinati alla Camera; essi sono destinati ai due rami del Parlamento (ed alle rispettive Commissioni). In altri termini, sono appena due i mesi di cui noi disporremo. Il Parlamento farà in modo — io ne sono sicuro — di contenere le proprie discussioni in maniera che i bilanci siano approvati entro i termini voluti dalla legge, ma non vorrei che l'onorevole Ministro vedesse poi in questo risultato un elemento soddisfacente di giudizio al fine di prorogare anche negli anni successivi, oltre il 31 gennaio, il limite di tempo per la presentazione dei bilanci al Parlamento.

Questo limite era del novembre, nella legge fondamentale del 1884; fu modificato e portato a gennaio con la legge, se non erro, del 1928, in periodo fascista, quando la Ragioneria generale dello Stato aveva già assunto la sua accresciuta importanza e con ciò un significato notevolmente diverso da quello che essa aveva prima del fascismo.

C'è stata quasi una gara fra Ragioneria generale dello Stato e Parlamento. Ha avuto da allora più tempo a sua disposizione la Ragioneria generale dello Stato, meno tempo il Parlamento. Ma il Parlamento aveva perduto — noi lo sappiamo — molta della sua importanza e molto del suo significato

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 1° FEBBRAIO 1949

durante il periodo fascista, e ciò proprio mentre si accresceva il significato e l'importanza della Ragioneria generale dello Stato. Oggi le cose sono evidentemente mutate.

Io non sono come l'onorevole Calosso, un grande amico dei paradossi; se lo fossi, vorrei dire che quando quella tale riforma della legge fondamentale della contabilità generale dello Stato verrà presentata dall'onorevole Pella al Parlamento, non sarà forse inopportuno che un emendamento si presenti (da me o da altri colleghi), con il quale addirittura si sopprime la Ragioneria generale dello Stato! (*Si ride*).

DE MARTINO CARMINE, *Relatore*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE MARTINO CARMINE, *Relatore*. L'emendamento proposto dall'onorevole Martino, riguarda il testo presentato dal Governo. Conseguentemente, rispetto all'articolo 1 del disegno di legge approvato dal Senato, il nuovo testo sarebbe tutto intero sostitutivo.

PRESIDENTE. Onorevole De Martino, io le ho fatto pervenire la dizione precisa dell'emendamento Martino, il quale propone il ritorno al testo ministeriale per l'articolo 1, sostituendo alle parole « con effetto alle previsioni relative » l'altra « limitatamente ».

DE MARTINO CARMINE, *Relatore*. Sta bene. Ma è necessario fare osservare, sia all'onorevole Martino, sia al Ministro, che il testo non mi pare troppo chiaro, perché dice « limitatamente all'esercizio finanziario 1949-1950 il termine per la presentazione al Parlamento del progetto di bilancio è stabilito al 28 febbraio ». Ora quel 28 febbraio senza l'anno mi pare che non stia bene anche dal punto di vista linguistico. Se aggiungiamo il riferimento all'anno 1949 non fila più bene il « limitatamente »; onde, mantenendo invariato il concetto, vorrei permettere di pregare l'onorevole Martino, dal momento che si deve fare un emendamento, di far suonare l'intero articolo così: « Il termine per la presentazione al Parlamento del progetto di bilancio relativo all'esercizio finanziario 1949-1950 è stabilito al 28 febbraio 1949 ». Se l'onorevole Martino aderisce, dato che la sostanza è rispettata, daremmo una forma forse migliore all'emendamento.

MARTINO GAETANO. Io non sono malamente un profondo conoscitore della lingua italiana, e, pertanto, se l'onorevole Relatore ritiene che questa formulazione, da lui proposta, sia più idonea, più chiara, più

linguisticamente corretta, a lui mi rimetto e non ho nessuna difficoltà ad accettarla.

PRESIDENTE. Qual'è il pensiero del Governo?

PELLA, *Ministro del tesoro*. Io non ho fatto gli studi classici, quindi mi trovo nella peggiore delle condizioni. (*Si ride*).

Ritengo comunque che si sia d'accordo sul contenuto; questo è l'essenziale. Io penso, ma pronto ad aderire a qualsiasi diverso suggerimento — che la primitiva proposta dell'onorevole Martino fosse ancora la migliore, nel senso di prendere il testo del Senato, e far premettere le parole: « Limitatamente all'esercizio finanziario 1949-50 ».

Credo che in definitiva, sveltiremmo il lavoro di navetta che questo provvedimento dovrà fare tra i due rami del Parlamento. Quindi, prego di mantenere la primitiva formulazione, cioè far premettere le parole: « Limitatamente all'esercizio 1949-50 » al testo dell'articolo 1 approvato dal Senato.

Desidero aggiungere all'onorevole Martino, che non vi è nessuna intenzione di approfittare dell'atto di buona volontà che fornirà il Parlamento nei suoi due rami di discutere i bilanci nei 4 mesi per poter concludere senz'altro che l'esperimento è riuscito.

Ne parleremo con molta calma e con molta ampiezza. Il mio riferimento a tirare le conclusioni dell'esperimento aveva una portata molto generica, che non andava al di là dell'intenzione di tener conto di quella che è l'esperienza dei fatti così com'è. Quindi, sono pienamente concorde con lei. Sono ferocemente discorde dal suo punto di vista per quanto riguarda il suo ultimo accenno alla soppressione di quel magnifico organo di collaborazione del Ministro del tesoro e dell'intero Governo che è la Ragioneria generale dello Stato.

Mi consenta di non aderire al suo ordine di idee.

PRESIDENTE. Se ho ben compreso, onorevole Ministro, ella non si oppone alla proposta del Relatore. La nuova formulazione dell'articolo 1 è pertanto la seguente:

« Il termine per la presentazione al Parlamento del progetto di bilancio relativo all'esercizio finanziario 1949-50 è stabilito al 28 febbraio 1949 ».

La pongo in votazione.

(È approvata).

Passiamo all'articolo 2. Se ne dia lettura.

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 1° FEBBRAIO 1949

CORTESE, *Segretario*, legge:

« È prorogato al 30 giugno 1950, il termine per la presentazione in Parlamento dei rendiconti generali dello Stato per gli esercizi finanziari dal 1942-43 al 1948-49 ».

PRESIDENTE. A questo articolo non sono stati presentati emendamenti.

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Questo disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto in altra seduta.

Discussione del disegno di legge: Conversione in legge del decreto-legge 14 dicembre 1948, n. 1419, recante modifiche al regime fiscale dello zucchero e degli altri prodotti zuccherini. (237).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del decreto-legge 14 dicembre 1948, n. 1419, recante modifiche al regime fiscale dello zucchero e degli altri prodotti zuccherini.

Dichiaro aperta la discussione generale. Non essendovi iscritti a parlare e nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Ha facoltà di parlare il Relatore, onorevole Schiratti.

SCHIRATTI, *Relatore*. Mi richiamo, per brevità alla relazione scritta.

PRESIDENTE. L'onorevole Sottosegretario di Stato per le finanze ha nulla da aggiungere?

CASTELLI EDGARDO, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Nulla.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo unico. Se ne dia lettura.

CORTESE, *Segretario*, legge:

« È convertito in legge il decreto-legge 14 dicembre 1948, n. 1419, contenente modificazioni al regime fiscale dello zucchero e degli altri prodotti zuccherini, con la seguente modificazione:

« L'ultimo comma dell'articolo 3 è sostituito dal seguente:

« Sullo zucchero *interim-aid*, già venduto per impieghi industriali nel territorio nazionale, ed ancora giacente nei depositi fiduciari, in natura o incorporato in altri prodotti finiti, è dovuta, in aggiunta dell'imposta di fabbricazione, una imposta addizionale di lire 35 al chilogrammo. Lo stesso zucchero non ancora venduto deve essere ceduto ad un prezzo non inferiore a lire 145 per chilogram-

mo base cristallino, salva l'applicazione della vigente imposta di fabbricazione ».

PRESIDENTE. I deputati Casoni, Bardi, Marconi, Gorini, Natale, Cagnasso Osvaldo, Valenti, Ferreri, Geuna, Salizzoni e Gasparoli hanno presentato il seguente emendamento:

« Sopprimere l'ultimo comma dell'articolo 3 »;

« Subordinatamente, aggiungere al testo proposto dalla Commissione le parole: Tale aliquota è ridotta alla metà per lo zucchero destinato alla fabbricazione delle marmellate e del latte condensato ».

L'onorevole Casoni ha facoltà di svolgerlo.

CASONI. Nell'agosto 1948 il Ministero dell'industria, di intesa con l'Alto Commissariato dell'alimentazione e col Ministero del tesoro, mise a disposizione degli industriali della marmellata 200.000 quintali di zucchero estero di provenienza *interim-aid* al prezzo di lire 110 al chilogrammo base cristallino, facendo per altro obbligo alle aziende che avessero voluto operare l'acquisto di partite di detto zucchero di procedere al finanziamento ed al ritiro delle stesse nel termine indilazionabile di quindici giorni.

In tale occasione da parte degli organi ministeriali, che resero possibile la detta disponibilità, non furono posti limiti all'acquisto individuale che ogni singola azienda interessata avrebbe potuto effettuare, di guisa che era lecito ad una ditta di acquistare zucchero *interim-aid* in misura superiore all'immediato fabbisogno in vista delle future esigenze di lavorazione.

Avvenne quindi che, mentre la gran parte delle ditte interessate non ritennero di poter operare acquisti ingenti, vi furono peraltro alcune aziende che ritennero, nell'interesse comune di approfittare dell'offerta che veniva loro proposta e quindi di procedere all'acquisto ed all'immagazzinamento di notevoli partite di zucchero *interim-aid*. Sono passati sei mesi da questi acquisti che, naturalmente, sono stati oberati da una serie di spese le quali hanno notevolmente aumentato il prezzo iniziale di 110 lire al chilogrammo. Queste spese che le ditte hanno dovuto sostenere sono rappresentate, oltre che dagli interessi, dal diritto fisso di 27 lire pagate alla Commissione dell'industria, dal maggior onere dell'I. G. E. del 0,50, dal maggior onere I. G. E. dell'uno per cento per la circolazione della merce, dal canone di magazzino, dal calo, ecc.

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 1° FEBBRAIO 1949

Il provvedimento di cui si discute, intende allineare il prezzo dello zucchero e con l'aumento che si propone si vorrebbe addivenire all'allineamento; si ottiene, invece, il risultato contrario. Infatti, mettendo un'imposta addizionale di 35 lire, non si arriva alle 145 lire che rappresentano il costo dello zucchero venduto oggi, ma, per chi ha le giacenze, si giunge ad un prezzo molto superiore. A parte quindi la considerazione, che il prezzo della cessione che lo Stato fece all'industrie oggi viene ad essere aumentato sotto forma di tassa addizionale di 35 lire, sta il fatto che l'allineamento che si vorrebbe oggi ottenere non lo si ottiene, anzi si raggiunge l'effetto opposto.

Il mio emendamento propone la soppressione dell'ultimo comma e cioè l'eliminazione di questa tassa. In subordinata l'emendamento vorrebbe che l'imposta addizionale anziché di 35 lire fosse ridotta alla metà, perché appunto si considera che sulle 16-17 lire sia il maggior onere che oggi grava lo zucchero che si trova nei magazzini fiduciari. Accogliendo questo emendamento si realizzerebbe veramente quell'allineamento che rappresenta l'obiettivo che si propone questo disegno di legge.

In linea principale la soppressione si impone per ragioni di evidente correttezza contrattuale, perché lo zucchero è stato ceduto ad un prezzo che oggi non è lecito aumentare sia pure sotto forma di tassa; in subordine l'addizionale ridotta a lire 17,50 compenserebbe l'aumentato prezzo che la merce nei magazzini fiduciari oggi ha assunto. Chiedo al Ministro di volere accedere all'emendamento da me presentato in via principale e comunque ritengo che per ragioni di giustizia non possa rifiutare l'accettazione dell'emendamento che propongo in via subordinata.

PRESIDENTE. L'onorevole Relatore ha la facoltà di esprimere il parere della Commissione.

SCHIRATTI, Relatore. Si tratta, onorevoli colleghi, di una questione tecnica.

Io certo avrei gradito, come Relatore, dato che non sono né produttore né commerciante di zucchero, che l'emendamento mi fosse stato comunicato un po' prima. Ad ogni modo, credo di poter esprimere la mia opinione personale, perché non vedo qui i membri della Commissione, dicendo che, certamente, la principale dell'emendamento non è accettabile. Tutto il decreto è impostato sul criterio che lo zucchero proveniente dall'estero deve costare sdoganato non meno di 145 lire, essendo tale il prezzo fissato per lo zucchero di produzione nazionale.

Se noi esonerassimo in questo momento lo zucchero *interim-aid* da questa porzione di imposta addizionale, noi verremmo a costituire una posizione di privilegio a favore di questo zucchero, in quanto lo stesso potrebbe essere collocato sul mercato ad un prezzo inferiore alle 145 lire, che è il prezzo minimo stabilito per il costo dello zucchero di produzione interna. Non vedo una ragione oggettiva, perché agli acquirenti di questo zucchero *interim-aid*, che altro non sono che comuni acquirenti, si debba fare questa posizione di privilegio. Quindi, a mio giudizio, la parte principale, o la richiesta principale dell'emendamento non può essere accolta, perché si incrinerebbe tutta la struttura del decreto e si porterebbero dei benefici che non mi sembrano giustificati a determinate ditte e a determinati interessi. Resta a vedersi se può essere accolta la subordinata. Forse, qui, un po' di perplessità vi era nel mio animo, appena visto l'emendamento. Debbo dire che credo di averla superata e anche qui l'ho superata nel senso sfavorevole all'emendamento. Quali sarebbero state le sorti dello zucchero *interim-aid*, se non fosse intervenuto il decreto, che noi siamo chiamati a convertire in legge? Per quello zucchero che è costato agli acquirenti 110 lire, essi avrebbero dovuto pagare anche l'addizionale, addizionale che sarebbe stata superiore a quello che oggi è richiesto, e cioè detti acquirenti avrebbero dovuto pagare 100 lire al chilogrammo se non fosse intervenuto questo decreto. Pagare queste 100 lire avrebbe costituito un onere a loro carico eccessivo, in confronto del prezzo dello zucchero interno. Perciò si è fissata una aliquota di addizionale nella misura strettissimamente necessaria per portare il prezzo dello zucchero da loro acquistato a 145 lire.

Non capisco perché, di fronte ad un rischio che hanno corso, di dover pagare 100 lire, rischio che era inerente alla loro attività commerciale, e che è stato ridotto da questo decreto, ci si domandi una ulteriore riduzione. Né riconosco un qualsiasi fondamento nelle ragioni che sono state addotte dall'onorevole Casoni, finanziamenti ecc. Ci si dice: «Lo abbiamo comperato sei mesi fa, lo abbiamo pagato sei mesi fa». Si risponde: perché non l'avete venduto prima? Chi vi ha obbligati a tenerlo sei mesi? In verità, se ogni qualvolta le operazioni non vanno dritte, o vi è un carico eccessivo di finanziamento o di interessi, si viene a domandare uno scarico di imposte o di tasse, tutto il regime fiscale va per una strada che non può essere battuta.

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 1° FEBBRAIO 1949

Per queste ragioni ritengo che il conservare le 35 lire corrisponda alla logica del provvedimento, corrisponda alla struttura del decreto, e non conservarle corrisponda ad una posizione di favore che si verrebbe a creare per determinate categorie. Per queste ragioni, sono contrario all'emendamento.

PRESIDENTE. Il Sottosegretario di Stato per le finanze, ha facoltà di esprimere il parere del Governo.

CASTELLI EDGARDO, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Mi associo alle conclusioni del Relatore.

PRESIDENTE Onorevole Casoni, insiste sul suo emendamento?

CASONI. Lo ritiro.

PRESIDENTE. Sta bene. Essendo stato ritirato il solo emendamento portato all'articolo unico del disegno di legge, questo sarà votato a scrutinio segreto in altra seduta.

Presentazione di un disegno di legge.

LOMBARDO, *Ministro dell'industria e del commercio*. Chiedo di parlare per la presentazione di un disegno di legge.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LOMBARDO, *Ministro dell'industria e del commercio*. Mi onoro di presentare alla Camera il disegno di legge: « Modificazioni alle disposizioni riguardanti il Comitato interministeriale dei prezzi ». Chiedo la procedura d'urgenza.

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole Ministro dell'industria e del commercio della presentazione di questo disegno di legge. Come la Camera ha udito, il Governo chiede la procedura d'urgenza. Pongo in votazione questa richiesta.

(È approvata).

Questo disegno di legge sarà inviato alla Commissione competente, con riserva di decidere se questa dovrà esaminarlo in sede normale o in sede legislativa.

Interrogazioni.

PRESIDENTE. Si dia lettura delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.

FABRIANI, *Segretario*, legge:

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro dei lavori pubblici, per sapere quali motivi lo abbiano indotto ad escludere dalla recente erogazione di somme sui fondi ERIP

e sul fondo disoccupazione per la Calabria i seguenti acquedotti:

- 1°) acquedotto del Lese;
- 2°) acquedotto del Tacina;
- 3°) acquedotto di Rossano e Corigliano;
- 4°) acquedotto di Reggio Calabria.

« Di essi, il primo interessa ben undici comuni della provincia di Catanzaro, privi di acqua potabile, con le conseguenti gravi condizioni igieniche e sanitarie; il secondo, la città di Crotona e i comuni di Mesoraca e Cutro; il terzo, i grossi centri abitati di Rossano e Corigliano; il quarto, la città di Reggio Calabria; e trattasi di opere da tempo iniziate, per le quali lo Stato ha già anticipato centinaia di milioni, che, lasciando le opere incomplete, restano inoperanti, oltre a determinare inevitabile danno ai lavori già compiuti.

« PUGLIESE ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare i Ministri del lavoro e previdenza sociale e dell'interno, per conoscere quali provvedimenti abbiano adottato ed intendano adottare per risolvere lo sciopero di tutti gli operai addetti alle industrie, il quale sciopero dal 26 gennaio 1949 ha totalmente paralizzato la città di Cagliari e la provincia, specialmente a causa della sospensione dell'erogazione dell'energia elettrica, con la conseguenza e della mancanza d'illuminazione e dell'arresto di molini, pastifici, panifici, comunicazioni tramviarie cittadine e vicinali (Campidano di Cagliari), giornali, ecc., mettendo così in gravissimo disagio la vita dell'intera provincia e con pericolo di perturbazioni serie dell'ordine pubblico.

« MAXIA, MASTINO GESUMINO, CARA, SALLIS ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro dei trasporti, per sapere per quali ragioni non si è ancora provveduto a portare all'approvazione urgente del Parlamento il disegno di legge recante modifiche al decreto legislativo 12 dicembre 1947, n. 1492, concernente la riammissione in servizio dei dipendenti statali dichiarati dimissionari di ufficio anteriormente al 28 ottobre 1922, per aver preso parte ad agitazioni sindacali antifasciste, modifiche intese:

1°) ad estendere ai dimissionari d'ufficio le provvidenze ammesse per le altre categorie di esonerati politici in fatto di ricostruzione di carriere, pagamento di arretrati, trattamento di pensione, ecc., in modo che ne possano beneficiare anche coloro che hanno su-

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 1° FEBBRAIO 1949

perato l'età, gli inidonei fisicamente e gli altri aventi diritto a pensione di reversibilità;

2°) ad ammettere a tali benefici anche gli altri dispensati dal servizio prima del 28 ottobre 1922 e particolarmente gli avventizi licenziati per la partecipazione ad agitazioni sindacali antifasciste.

« CAPPUGI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro dei trasporti, per sapere se non ravvisi la necessità di sollecitare al massimo — ora che sono stati decisi gli aumenti alle tariffe ferroviarie — l'attuazione delle modifiche alle competenze accessorie del personale delle ferrovie dello Stato, modifiche che vennero approvate dal Consiglio di amministrazione dell'azienda il 21 ottobre dello scorso anno e che sono indispensabili per rendere veramente operanti le competenze stesse allo scopo precipuo della loro corresponsione, consistente nell'interessare direttamente il personale all'economia ed alla regolarità del servizio, mediante la commisurazione dei compensi non solo al disagio inerente alle prestazioni ed alla loro intrinseca importanza, ma altresì ai risultati concreti conseguiti nello svolgimento e nell'economia del servizio prestato.

« CAPPUGI ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, per conoscere se gli consti che, specie a seguito della sua circolare interpretativa dell'articolo 5 della legge 4 agosto 1948, n. 1094, sulla tregua mezzadrile, indirizzata alle autorità periferiche prima della pubblicazione della legge stessa nella *Gazzetta Ufficiale*, avvenuta il 20 agosto 1948, si tenti attribuire alla norma sospensiva delle regalie e degli obblighi una portata restrittiva — cioè si tenti di intendere il fabbisogno familiare come fabbisogno alimentare della famiglia e si tenti altresì di imporre a coloro che chiedono il rispetto della legge la riduzione degli allevamenti di animali di bassa corte consentiti o tollerati, o ciò con rilevante danno per l'economia nazionale —; se gli consti che, in sostanza, con una fraudolenta propaganda (ira cui tipica la falsificazione dell'A. R. I.), con la lusinga, con la minaccia e con tutti gli altri mezzi della mistificazione e della pressione, si cerchi, da parte degli agrari, delle loro organizzazioni e della loro stampa, di evitare l'applicazione di una norma, che pur è stata votata pressoché all'unanimità dalle due Camere; e se non ritenga, altresì, di dare immediati chiarimenti ai prefetti ed agli ispet-

tori provinciali dell'agricoltura, per spiegare senza possibilità di equivoci la volontà del legislatore, quale risulta in modo evidente dagli atti parlamentari e per ristabilire l'equilibrio violato dalla lamentata precedente circolare interpretativa.

« CAPALOZZA, GULLO, DIAZ LAURA, BUZZELLI ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il Ministro dei lavori pubblici, per conoscere:

a) le ragioni tecniche che, indipendentemente dalla siccità, hanno determinato per la città di Roma il gravissimo disservizio dell'energia elettrica che in questi giorni si sta verificando con forte e diffuso disagio per tutta la cittadinanza e con notevoli danni per le aziende industriali, commerciali ed artigiane di ogni specie;

b) quali provvedimenti, sia di immediato realizzo che di prossima esecuzione abbia adottato o intenda adottare lo Stato per attenuare o eliminare se possibile il presente dannoso inconveniente e per assicurare che non possa ripetersi nel futuro;

c) se meriti credito la voce diffusasi in vari ambienti di Roma, secondo la quale la società Terni venderebbe una parte della propria energia elettrica ad una Nazione estera confinante con il nostro paese.

« FUSCHINI, DI FAUSTO, LOMBARDI COLINI PIA, PIERANTOZZI, LONGONI, FIRRAO, CECONI, REGGIO D'ACI, DE PALMA, GIORDANI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, per sapere se gli risulti che la direzione delle poste e telegrafi di Modena ha disposta ed effettuata la trattenuta sulle competenze di tutto il personale della somma di lire 100 a titolo d'importo della tessera per il 1949 della Confederazione generale del lavoro e, tanto risultando, quali provvedimenti abbia adottato o intenda adottare per eliminare siffatto inqualificabile abuso e per colpire i responsabili, essendo l'interrogante di opinione che i sistemi fascisti vadano combattuti e repressi con inflessibile severità.

« COPPI ALESSANDRO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro dell'interno, per conoscere le ragioni per le quali il signor Arturo Amigoni, domiciliato in via San Pietro all'Orto 12, a Milano, arrestato il 16 ottobre 1948 perché trovato in possesso di tre mitra e di un sacchetto di

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 1° FEBBRAIO 1949

munizioni, veniva rilasciato il giorno seguente in aperta violazione alle leggi vigenti. *(L'interrogante chiede la risposta scritta).*

« MONTANARI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro dell'interno, per conoscere se e quali istruzioni siano state impartite ai sottoposti organi di polizia (questure e commissariati di pubblica sicurezza) in ordine alla affissione di giornali murali senza titolo ed aperiodici che, come tali, non rientrano nei vincoli e nella disciplina della legge 8 febbraio 1948, n. 47, recante disposizioni sulla stampa. *(L'interrogante chiede la risposta scritta).*

« CAPALOZZA ».

« Il sottoscritto chiede di interrogare i Ministri del tesoro e dell'industria e commercio, per conoscere quali provvedimenti intendano prendere per la ripresa produttiva delle officine Benelli di Pesaro, fabbricanti di motociclette, che hanno importanza e rinomanza internazionali e che davano lavoro a un notevole contingente di maestranze; per conoscere, altresì, quali motivi si sono opposti alla concessione di un prestito richiesto, sollecitato e caldeggiato anche dalle autorità provinciali, per il ripristino delle officine ridette — gravemente devastate e razziate nell'estate del 1944 — e per la conseguente pressoché totale soluzione del doloroso problema della disoccupazione della mano d'opera industriale nel Pesarese, stanti le ingenti richieste di forniture anche straniere, specie dei Paesi dell'Europa orientale; per conoscere, infine, se l'industria delle motociclette non rientri tra quelle che debbono essere sacrificate in Italia, perché riservate, giusta il Piano Marshall, alla importazione in massa dagli Stati Uniti e al profitto dello straniero. *(L'interrogante chiede la risposta scritta).*

« CAPALOZZA ».

« Il sottoscritto chiede di interrogare i Ministri dell'interno e del tesoro, per conoscere se e quando si vorranno rimborsare i crediti ammontanti a parecchi milioni degli ospedali della provincia di Treviso in applicazione del decreto legislativo 5 gennaio 1948, n. 36. La situazione è gravissima ed obbligherà gli ospedali a rifiutare ogni assistenza: l'ospedale Tomitano di Oderzo deve avere 13 milioni per anticipo spedalità dei comuni e 17 milioni dall'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica; l'ospedale di Valdobbiadene deve avere lire 7.688.240 per rette do-

vute dai comuni, e lire 36.607.990 dai Consorzi antitubercolari di Venezia, Treviso e Padova. Così gli altri ospedali. La situazione va sanata colla massima urgenza. *(L'interrogante chiede la risposta scritta).*

« FERRARESE ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il Ministro degli affari esteri, per sapere se, in occasione della nomina della Commissione destinata a dirimere i rapporti economici fra l'Italia e la Jugoslavia, non ravvisi l'opportunità di includere in essa persone che abbiano particolare e diretta esperienza della situazione in cui si trovano i beni patrimoniali abbandonati dai nostri connazionali nella Venezia Giulia ed in Dalmazia per effetto dell'esodo. *(Gli interroganti chiedono la risposta scritta).*

« CARIGNANI, BARESI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro di grazia e giustizia, per sapere se non creda urgente e doverosa la presentazione al Parlamento del disegno di legge da tempo predisposto, per la soppressione del ruolo degli aiutanti delle cancellerie e segreterie giudiziarie e conseguente passaggio di essi nel ruolo dei funzionari delle cancellerie e segreterie giudiziarie (gruppo B), presentazione che permetterà di avviare a soluzione un annoso e penoso problema interessante una benemerita categoria di funzionari nella Amministrazione della giustizia. *(L'interrogante chiede la risposta scritta).*

« FERRARESE ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare i Ministri del commercio con l'estero e delle finanze, circa gli immediati provvedimenti che intendono prendere per acclarare tutte le responsabilità di persone ed eventualmente di organismi circa il tentativo di contrabbandare attraverso il valico di Tarvisio, in piena evasione degli oneri tributari, ingenti quantitativi di zucchero e caffè sotto la forma di quarantamila pacchi dono, che viceversa erano stati collocati all'interno a lire 2500 l'uno contro un costo della merce, libera da oneri fiscali, di circa lire 800, e quindi con un utile di lire 1700 per ogni pacco e cioè di lire 68 milioni se la truffa riusciva. Gli interroganti chiedono di sapere l'esito delle indagini ed i provvedimenti a carico dei responsabili. *(Gli interroganti chiedono la risposta scritta).*

« SCHIRATTI, BIASUTTI, CARRON ».

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 1° FEBBRAIO 1949

PRESIDENTE. Le interrogazioni testè lette saranno iscritte all'ordine del giorno e svolte al loro turno, trasmettendosi ai Ministri competenti quelle per le quali si chiede la risposta scritta.

La seduta termina alle 19,10.

Ordine del giorno per la seduta di domani.

Alle ore 16:

1. — Interrogazioni.

2. — *Votazione a scrutinio segreto dei disegni di legge:*

TOZZI CONDIVI: « Sospensione dell'efficacia del decreto legislativo 3 maggio 1948, n. 943, concernente norme transitorie per i concorsi del personale sanitario degli ospedali ». (241) — (*Relatore*: Longhena).

« Modifica del termine per la presentazione al Parlamento del progetto di bilancio di previsione e proroga del termine relativo alla presentazione dei rendiconti generali del-

lo Stato per gli esercizi finanziari dal 1942-43 al 1948-49 ». (312) — (*Urgenza*) — (*Relatore*: De Martino Carmine).

« Conversione in legge del decreto-legge 14 dicembre 1948, n. 1419, recante modifiche al regime fiscale dello zucchero e degli altri prodotti zuccherini ». (237) — (*Relatore*: Schiratti).

3. — *Discussione dei disegni di legge:*

« Abrogazione dell'articolo 19 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383 ». (*Approvato dal Senato*) (250) — (*Relatore*: Resta).

« Conversione in legge del decreto-legge 20 dicembre 1948, n. 1427: adottato ai sensi dell'articolo 77, comma secondo, della Costituzione e concernente modificazioni al regime fiscale di taluni prodotti soggetti ad imposta di fabbricazione ». (256) — (*Relatore*: Scoca).

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO DEI RESOCONTI
Dott. ALBERTO GIUGANINO

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI